



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 73 del 21 Giugno 2017

SISMA CENTRO ITALIA. PIANO PER LA GESTIONE DELLE MACERIE E DEI RIFIUTI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA E RICOSTRUZIONE. APPROVAZIONE.

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 20.06.2017, n. 7

Sisma Centro Italia. Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Approvazione..... 4

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 20.06.2017, n. 7

Sisma Centro Italia. Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Approvazione.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VICE COMMISSARIO PER LA
RICOSTRUZIONE**

PREMESSO che in data 24 agosto 2016, un terremoto di elevata magnitudo ha distrutto alcuni paesi del Centro Italia, ricadenti nei territori delle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 555 del 2016, è stato istituito il Centro Operativo Regionale (COR), Struttura di raccordo con la DI.COMA.C e di Coordinamento di tutte le attività da porre in essere in tema di soccorso, assistenza e superamento dell'emergenza nei territori abruzzesi colpiti dal sisma, coordinato dal Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche ambientali;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, è stato esteso lo stato di emergenza adottato di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 che hanno colpito i

territori delle Regioni: Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, è stato esteso lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 che hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale d'Abruzzo n. 23 del 26 gennaio 2017, con cui, per i motivi in essa contenuti, si è provveduto a nominare il Dott. Antonio Iovino Coordinatore del Centro Operativo Regionale in sostituzione dell'Ing. Emidio Primavera;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Febbraio 2017, è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 per ulteriori sei mesi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo (Vasco Errani), ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

RITENUTO che con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1° settembre 2016, sono stati definiti gli: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed, in particolare stabilite all'art. 3, le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto

del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”, come di seguito:

“Omissis ... Art. 3

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.
3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura

delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.
6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.
7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni. ... omissis”;

EVIDENZIATO che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016” e sono state stabilite all'art. 11 le: “Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” ed all'art. 12 le “Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”;

DATO ATTO che con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016 sono state dettate specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" convertito con modificazioni con la Legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 7;

VISTO il comma 2 dell'art. 28 della su richiamata Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che demanda ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in qualità di Vice commissari per la ricostruzione l'approvazione dei Piani per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla L. 229/2016;

VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 28 della su richiamata Legge 15 dicembre 2016, n. 229 che stabilisce che il "Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione" (di seguito: "Piano"), è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

RITENUTO che il Piano si applica, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1 del D.L. 189/2016, come convertito in legge n. 229/2016 e s.m.i., nei territori dei Comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016 ed elencati negli Allegati 1, 2 del suddetto Decreto e allegato 2 bis alla L. 45/2017 ed ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., nonché ai materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE2008/98/CE "Direttiva relative ai rifiuti - Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Ceee2006/12/Ce";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 179 "Criteri di priorità nella Gestione dei rifiuti", comma1, che: "Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti .. omissis";

CONSIDERATO che l'art. 206, comma 1 del D.Lgs.152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Quarta "Accordi, contratti di programma, incentivi", prevede: "omissis .. le autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o private ed associazioni di categoria, ... omissis ... per la sperimentazione, la promozione e l'attuazione

di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti .. omissis”;

VISTA la legge 27.03.1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (G.U. n. 87 del 13 aprile 1992);

VISTO il D.P.R. 08.08.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto". (G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994);

VISTO il D.M. 06.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto". (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994);

VISTO il D.M. 14.05.1996 "Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1 lettera f) della Legge 27/03/92 n. 257";

VISTA la L.R. n. 45 del 19/12/2007, "Norme per la Gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata sul B.U.R.A n.10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dal rischio amianto" (B.U.R.A. Ordinario n. 44 del 26.08.2009);

RITENUTO che necessita di controllare e gestire l'intera filiera dei manufatti contenenti amianto, partendo dal rilevamento dello stesso sino alla bonifica ed al completo recupero, con l'emanazione di "procedure operative" da parte dei servizi regionali competenti;

VISTO il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come modificato con D.Lgs. 19/04/2017 n. 56;

CONSIDERATO che per gli oneri economici derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, si provvede con le risorse di

cui alla contabilità speciale n. 6021 aperta ai sensi dell'OCDPC n. 388/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 2-bis) del DL n. 8/2017, convertito in legge 07/04/2017, n. 45, entro 60 gg dall'approvazione della legge di conversione del medesimo, il Presidente della Regione interessata, provvede all'approvazione del "Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione";

RITENUTO di approvare il documento denominato: "Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione", di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento predisposto dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell'Ambiente, nonché responsabile della funzione del COR F.6;

RITENUTO di incaricare il Centro Operativo regionale di Protezione Civile che si avvale dei competenti servizi regionali all'attuazione delle disposizioni del Piano in collaborazione con gli Enti interessati;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche dell'Ambiente, nonché responsabile della funzione del COR F.6 Gestione macerie, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Dirigente Coordinatore del COR ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore del DPC - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità formale degli atti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato,

DECRETA

1. **di approvare** il “Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione”, di cui all’Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di incaricare** il Centro Operativo regionale di Protezione Civile che si avvale dei competenti servizi regionali all’attuazione delle disposizioni del Piano in collaborazione con i Ministeri ed i Servizi regionali interessati, gli EE.LL. e territoriali, i VV.FF., l’ARTA Abruzzo;
3. **di disporre** che il presente Decreto sia inviato, a cura della Funzione del COR F.6 Gestione Macerie a tutti gli Enti e soggetti interessati per opportuna conoscenza;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, comprensiva dell’Allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – SISMA 2016 e sul sito del COR (cor.regione.abruzzo.it).

IL PRESIDENTE
VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE
Dott. Luciano D’Alfonso

Segue Allegato



EVENTI SISMICI 2016/2017

Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016

D.L. 17/10/2016, n. 189 - Legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i.

A cura di:

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

Servizio Gestione dei Rifiuti – Funzione Gestione macerie (F. 6)

Centro Operativo Regionale di Protezione Civile



Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017

SOMMARIO

Premessa

Capitolo 1 - Quadro normativo di riferimento

Capitolo 2 - Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione

Capitolo 3 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità del Piano

Capitolo 4 - Comuni interessati, stima quantitativa e tipologia delle macerie

Capitolo 4.1 - Stima quantitativa macerie

Capitolo 4.2 - Tipologie delle macerie

Capitolo 5 - Principali contenuti delle disposizioni emanate

Capitolo 6 - Soggetti coinvolti nella gestione delle macerie e dei materiali

Capitolo 6.1 - Il Presidente della Regione

Capitolo 6.2 - I Comuni

Capitolo 6.3 - Le Aziende d'igiene urbana

Capitolo 6.4 - L'ARTA Abruzzo

Capitolo 6.5 - L'ASL

Capitolo 6.6 - Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Segretariato Regionale)

Capitolo 6.7 - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Capitolo 7 - Altre disposizioni

Capitolo 8 - Fasi del Piano di gestione delle macerie e adeguamenti

Capitolo 8.1 - Procedure di gestione macerie della filiera pubblica

Capitolo 8.2 - Gestione dell'amianto

Capitolo 8.3 - Conservazione degli elementi lapidei di pregio d'interesse MiBACT

Capitolo 8.4 - Siti di Deposito Temporaneo (SDT): fase di individuazione, requisiti minimi e gestione

Capitolo 8.5 - Siti di Deposito Temporaneo (SDT): modello procedimentale per l'individuazione

Capitolo 8.6 - Raccolta e trasporto delle macerie

Capitolo 8.6.1 - Fase di preselezione e carico (ispezione visiva e separazione per macro classificazione)

Capitolo 8.6.2 - Fase di trasporto al SDT

Capitolo 8.6.3 - Fase di deposito temporaneo

Capitolo 9 - Particolari categorie di rifiuti

Capitolo 9.1 - 1 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Capitolo 9.2 - Gestione beni di valore

Capitolo 10 - Sistema impiantistico di recupero e smaltimento

Capitolo 11 - Procedure per la selezione delle macerie della filiera privata

Capitolo 12 - Monitoraggio delle attività

Capitolo 13 - Reimpiego del materiale inerte dalla lavorazione delle macerie

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/09/2016.

ALLEGATO 2 - Disposizioni normative e tecnico-operative in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici" (Funzione Tecnica Di.Coma.C.).

ALLEGATO 3 - Nota MiBACT prot.n. 11087 del 12/09/2016.

ALLEGATO 4 - Nota MiBACT del 22/09/2016 – Sisma Centro Italia 24 agosto 2016 - Procedure per la gestione delle attività inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

ALLEGATO 5 - Nota del MiBACT prot.n. 11107 del 08/11/2016.

ALLEGATO 6 - Circolare: Procedure operative per la gestione dell'amianto prot.n. 5137 del 25/03/2017



operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.

ALLEGATO 7 - Planimetria con l'individuazione dei SDT ed impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti A - L'Aquila (loc. Pontignone/ ex Teges), B - Comune di Montorio al Vomano (loc. Zona Industriale), C- Comune di Isola del Gran Sasso (loc. Corazzano) - D - Comune di Cagnano Amiterno (loc. Colle Benedetto), E - Comune di Pizzoli (loc. Villa Mazza), F - Comune di Capitignano (loc. Cava di Mozzano).

PREMESSA

Il presente Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dalla demolizione degli edifici e dagli interventi di emergenza e ricostruzione (di seguito: "Piano"), è stato redatto dal Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, d'intesa con il Servizio della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.L. 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i. ed è basato sui dati relativi al complesso delle attività di rimozione delle macerie e dei materiali conseguenti agli eventi sismici del 24/08/2016, del 26 e 30/10/2016 e del 18/01/2017, sui risultati nonché sulle esperienze acquisite a seguito di altri eventi sismici che hanno interessato il territorio regionale (*Sisma L'Aquila - 2009*).

La Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Protezione Civile, ha iniziato a lavorare sui primi e più urgenti interventi di gestione delle macerie, in collaborazione con i VVF. Da tale primissima esperienza è emersa la necessità di definire criteri e indirizzi comuni e condivisi con tutti i soggetti interessati, inclusi gli organi tecnico-scientifici e di controllo, ciò al fine di assicurare una celere risposta alle esigenze dei territori colpiti dal sisma, garantendo al contempo la salvaguardia ambientale, del patrimonio storico-architettonico e la tutela della salute pubblica.

La condivisione con tutti gli Enti interessati dei criteri di individuazione dei Siti di Deposito Temporaneo (di seguito: "SDT") e delle modalità di gestione delle macerie, consentirà di avere un approccio più omogeneo alla problematica su tutto il territorio colpito dall'emergenza e di accelerare i procedimenti valutativi e autorizzativi relativi ai singoli progetti.

Capitolo 1. Quadro normativo di riferimento

I provvedimenti emergenziali emanati a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 sono i seguenti:

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016** con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 245 del 04/11/2002, convertito con modificazioni, dalla legge n. 286 del 27/12/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016** «*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016*»;
- **OCDP n. 388 del 26/08/2016** «*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*»;
- **OCDP n. 389 del 28/08/2016** «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*»;
- **OCDP n. 391 del 01/09/2016** «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*»;
- **OCDP n. 392 del 06/09/2016** «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*»;
- **OCDP n. 393 del 13/09/2016** «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*»;
- **OCDP n. 394 del 19/09/2016** «*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*»;



- **OCDPC n. 396 del 23/09/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 399 del 10/10/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 400 del 31/10/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 405 del 10/11/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 406 del 12/11/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 408 del 15/11/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 414 del 19/11/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 415 del 21/11/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 418 del 29/11/2016**
- **OCDPC n. 422 del 16/12/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 427 del 20/12/2016** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 431 dell’11/01/2017** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- **OCDPC n. 436 del 22/01/2017** “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;
- **Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell’11/09/2016** con la quale sono state emanate specifiche indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 3 dell’OCDPC n. 391 del 01/09/2016;
- **D.L. 17/10/2016, n. 189** recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 ed, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50; **convertito modificazioni dalla legge 15/12/2016, n. 229**;
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016** con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26/10/2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016;
- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016** con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30/10/2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta Delibera del 25/08/2016;



- **Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017** con la quale si è provveduto ad estendere ulteriormente, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25/08/2016
- **D.L. 09/02/2017, n. 8** "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni con **Legge 07/04/2017, n. 45** (in G.U. 10/04/2017, n. 84).

Capitolo 2. Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione

L'art. 28, co. 2 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, come modificato dal D.L. n. 8/2017 prevede che: "omissis .. *I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.* .. omissis".

Il comma 3 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016, stabilisce che il Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

Capitolo 3. Oggetto, ambito di applicazione e finalità del Piano

Il presente Piano, ai sensi dell'art. 28, commi 2 e 3 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., persegue le seguenti finalità:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare, definire e coordinare il complesso delle attività da mettere in atto accelerare la raccolta delle macerie e definire le relative competenze;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;
- d) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione;
- e) fornire indicazioni/linee guida per operare, laddove possibile in condizioni di sicurezza, interventi di demolizione selettiva;
- f) definire e far conoscere il modello procedimentale adottato per l'individuazione dei Siti di Deposito Temporaneo (di seguito: SDT).

Il Presidente della Regione Abruzzo, con proprio Decreto, ai sensi dell'art. 28, co. 2 del Decreto Legge 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in L. 229/2016 e s.m.i., approva il Piano.



Il presente Piano si applica, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1 del D.L. 189/2016, come convertito in legge, nei territori dei Comuni della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016 ed elencati negli Allegati 1 e 2 del suddetto Decreto ed ai materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 229/2016 e s.m.i., nonché ai materiali derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

I suddetti materiali, in deroga all'art. 184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono classificati come **rifiuti urbani non pericolosi con CER 20 03 99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al SDT e/o Centro di Raccolta comunale** di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.; ciò avviene in considerazione dell'elevata eterogeneità delle macerie derivanti da una sisma (*costituite non solo da inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici*) e dalla conseguente impossibilità di attribuire un codice che possa identificarle con certezza.

I materiali di cui al comma 1 dell'art. 3 della OCDPC 391/2016 e s.m.i., possono essere suddivisi a seconda del soggetto produttore che ne è deputato alla gestione. In tal senso sono identificate due filiere di gestione di cui una **pubblica** relativa ad edifici pubblici o abbattuti a seguito di ordinanza sindacale o sui quali si interviene su incarico della Pubblica amministrazione, tali materiali vengono definiti **macerie pubbliche** ed una seconda filiera di titolarità **privata** legata ad altri interventi. Il Piano **non si applica** ai materiali derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Capitolo 4. Comuni interessati, stima quantitativi e tipologia delle macerie

I Comuni interessati dal presente Piano Regionale Gestione Macerie sono stati individuati con D.L. 189/2016, convertito con modificazioni in L. 229/2016 e s.m.i., **Allegato 1 "Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24/08/2016"** (..).

4.1 Stima quantitativi macerie

Viene assunta a riferimento la stima per la quantificazione delle macerie derivanti da crolli, demolizioni e da interventi di miglioramento sismico e adeguamento condotta dai Comuni, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Abruzzo (VVF - Abruzzo), basata sul numero stimato di demolizioni (una parte già programmate e/o definite) e tipologia media degli edifici interessati (es. n. di piani, estensione superficiale, altezze medie edifici).

	Volume - mc
Stima con valori dei volumi minimi	80.000
Stima con valori dei volumi massimi	100.000

La conversione dei volumi calcolati in tonnellate si ottiene moltiplicando i volumi per il peso specifico di 1,6 t/mc.

	Peso - tonn
Stima con valori dei volumi minimi	128.000
Stima con valori dei volumi massimi	160.000

Per la pianificazione delle attività da svolgere è stata presa a riferimento la seguente suddivisione tra macerie attribuibili a soggetti pubblici e macerie in carico a soggetti privati.

4.2 Tipologia delle macerie

Da precedenti esperienze e studi dei VVF e CNR è possibile prendere a riferimento la suddivisione delle costruzioni in n. 4 tipologie edilizie: *acciaio, calcestruzzo armato, muratura, a struttura mista*.

Particolar modo quelli con pareti a sacco con sasso irregolare e con riempimento in materiale incoerente o da solai non collegati. Nelle aree di recente costruzione i danni hanno riguardato il collasso parziale o totale



dell'edificio. L'azione degli eventi sismici, che hanno colpito edifici di differente tipologia, ha prodotto macerie eterogenee. Nei centri storici, le macerie sono principalmente costituite da lapidei, leganti a bassa resistenza e travi in legno; nelle zone caratterizzate da edifici recenti gli elementi principali risultano essere ferro e cemento, intonaci, pilastri e travi. Oltre ai materiali presenti nelle strutture, le macerie includono tutto ciò che era presente al momento degli eventi sismici prima del crollo o delle demolizioni e quindi, in molti casi, arredi interni, beni durevoli, .. etc.

Di seguito è stata riportata una tabella indicante i materiali presenti nelle macerie, divisi per tipologia e calcolati sulla media dei conferimenti effettuati a seguito della selezione delle macerie di eventi confrontabili.

Materiali	% peso	% volume
Metalli	0.70	2.30
Legno	0.80	3.30
Scarti	0.30	0.40
Ingombranti	0.05	0.30
RAEE	0.01	0.06
Materiali con amianto	0.02	0.10
Inerti	98.00	93.00
Altri	0.12	0.54
Totali	100.00	100.00

La tabella e le caratteristiche degli edifici mettono bene in evidenza che la frazione di inerti, che può essere recuperata e riciclata, raggiunge il 98% e le frazioni di altro tipo (*alcune ancora recuperabili*) rappresentano una frazione assai ridotta e recuperando quei materiali lapidei che possono essere nuovamente impiegati nella ricostruzione ed alla conservazione degli elementi di pregio si può raggiungere una importante riduzione del volume di macerie da rimuovere. Il volume delle macerie comprende i quantitativi legati ai crolli dovuti alle scosse sismiche e quelli legati alle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti e non recuperabili, eseguite sulla base delle ordinanze sindacali.

Capitolo 5. Principali contenuti delle disposizioni emanate

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016** è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art 3, co. 1, del D.L. n. 245 del 04/11/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 27/12/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari nei territori delle **Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila**.

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016** è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24/08/2016.

Con **Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (nel seguito: OCDPC) n. 388 del 26/08/2016** sono stati definiti e disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico del 24/08/2016 e, per assicurare il coordinamento di tali interventi da parte del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, è stato individuato un modello organizzativo e gestionale, nell'ambito del quale i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile sono identificati come soggetti attuatori.

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016** sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26/10/2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016.

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016** sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30/10/2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016;



I **sogetti attuatori**, nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, assicurano la realizzazione:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

L'art. 5 dell'**OCDPC n. 388/2016** elenca le deroghe alle disposizioni normative vigenti, a cui, i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi e delle attività sopra elencate, possono ricorrere, sulla base di apposita motivazione e fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della **Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22/10/2004** e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Le deroghe elencate dall'art. 5 dell'**OCDPC n. 388/2016** sono le seguenti:

- D.Lgs. 03/04/2006, n 152 e s.m.i., articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;
- DM MATTM 10/08/2012, n. 161;
- Disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dal presente provvedimento (*in relazione al quadro normativo regionale di riferimento*).

L'insieme dell'**impianto derogatorio** al fine di operare in condizioni di emergenza, come disposto dalla L. 225/1992 e s.m.i., art. 5, co. 2 è riportato nell'Allegato 1 "Deroghe" di cui al documento redatto dalla Funzione Tecnica Di.Coma.C. - Rieti, **Allegato 1** al presente Piano. (...).

Con **OCDPC n. 389 del 28/08/2016**, all'art. 2, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati si è stabilito, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti conseguenti alle iniziative di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'OCDPC n. 388/2016, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento potranno essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accordano preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'ARTA territorialmente competente. L'ordinanza, all'art. 3, stabilisce che gli **interventi e le attività** di cui all'art. 1 dell'OCDPC n. 388/2016, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

L'art. 3 della **OCDPC n. 391 del 01/09/2016** reca le prime disposizioni relative alla raccolta e al trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici conseguente agli eventi sismici nonché di quello derivante dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

Tali materiali sono classificati, **limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i SDT**, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come rifiuti urbani con codice **CER 20 03 99**, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i SDT individuati dai soggetti pubblici, sono **all'uopo autorizzati** sino al termine di **6 (sei) mesi**. Presso i SDT è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di **impianti mobili** per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

Inoltre, l'art. 3 della **OCDPC n. 391/2016** stabilisce che le **attività di trasporto** dei materiali di cui al comma 1 ai Centri di Raccolta Comunali (DM MATTM 08/04/2008 e s.m.i.) ed ai SDT, è operato a cura delle **aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (*iscrizione Albo nazionale*), 190 (*registro*), 193 (*FIR*) e 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **Le predette attività**



operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.

di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Le semplificazioni disposte ai fini della raccolta e del trasporto delle macerie di cui all'art. 3, co.1 dell' OCDPC n. 391/2016, non si applicano alle lastre e/o al materiale da coibentazione contenenti **amianto**, che siano individuabili nei luoghi di crollo o demolizione; tali materiali dovranno essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal DM 06/09/1994.

La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 3, co. 7 dell'OCDPC n. 391/2016, è individuata come soggetto responsabile dell'attuazione delle misure di cui al medesimo articolo anche avvalendosi dei Comuni interessati.

Con l'OCDPC n. 393 del 13/09/2016, all'art. 6, si stabilisce che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali.

Con l'OCDPC n. 394 del 19/09/2016, agli articoli 11 e 12, sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare l'art. 11 disciplina la casistica in cui si rinvenga nelle macerie, tramite semplice ispezione visiva, amianto.

In tali casi dovrà procedersi alla perimetrazione dei volumi di macerie in cui si sia rinvenuto amianto e dovrà essere chiamata una ditta specializzata nella sua rimozione. La ditta dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Il rifiuto residuo dalla rimozione in sicurezza dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20 03 99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, co. 1, dell'OCDPC n. 391/2016.

Il medesimo articolo prevede che ISPRA, ARTA e ASL territorialmente competenti, forniscano il loro supporto tecnico-scientifico. L'art. 12, co. 1 dell'OCDPC n. 394/2016, individua il Comune di origine dei materiali stessi quale produttore, in deroga all'art. 183, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'art. 12, co. 3, prevede la possibilità di allestire, nei SDT delle macerie, anche apposite aree, separate e appositamente approntate, per il deposito dell'amianto preventivamente individuato e separato in fase di raccolta. Infine, l'art. 12, co. 4, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie, prevede la possibilità di autorizzare in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

Con l'OCDPC n. 399 del 10/10/2016, all'art. 5, si stabilisce che la Regione Abruzzo, in qualità di **soggetto attuatore**, come disposto dall'art. 2, co. 1 dell'OCDPC n. 388/2016, ai fini di provvedere alle attività di raccolta e trasporto delle macerie e di assicurare l'allestimento e la gestione dei SDT delle stesse, possono avvalersi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'OCDPC n. 394/2016.

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016**, a seguito degli eccezionali eventi sismici del 26 e 30/10/2016, si è provveduto ad estendere lo stato di emergenza dichiarato con la precedente Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016.

Con la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017** si è provveduto ad estendere ulteriormente, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25/08/2016.

Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.



Con il **Decreto del Presidente della Repubblica del 09/09/2016**, si è provveduto a nominare il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24/08/2016, di cui al comunicato pubblicato nella GU n. 228 del 29/09/2016.

Con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 20/01/2017** sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25/08/2016;

Con **D.L. 09/02/2017, n. 8** recante: "**Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**" (GU Serie Generale n. 33 del 09/02/2017), sono state introdotte alcune importanti modifiche al D.L. 189/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 229 del 15/12/2016 ed in particolare agli artt. 14 e 28.

Con la **Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016 (Allegato 1)** sono state fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 dell'OCPC n. 391/2016.

La Circolare definisce, innanzitutto, l'ambito di applicazione: si tratta dei "*materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi*".

I suddetti materiali, in deroga all'art. 184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono classificati come **rifiuti urbani non pericolosi con CER 20 03 99**, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al SDT e/o Centro di Raccolta comunale di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.; ciò avviene in considerazione dell'elevata eterogeneità delle macerie derivanti da una sisma (*costituite non solo da inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici*) e dalla conseguente impossibilità di attribuire un codice che possa identificarle con certezza.

In deroga all'articolo 183, co. 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SDT può essere individuato, sulla base del principio di prossimità, nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24/08/2016.

Non sono invece assoggettati alla disciplina di cui all'OCPC n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato. Ove possibile, in condizioni di sicurezza:

- dovrà essere eseguita una raccolta selettiva dei materiali in questione sul luogo di produzione;
- i rifiuti dovranno essere raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolarne l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

L'individuazione dei SDT è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica; pertanto è opportuno che tali siti:

- siano ubicati in **aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione;**
- siano individuati in **zone non soggette a rischio idraulico o idrogeologico;**
- siano adeguatamente **segnalati e delimitati;**
- siano dotati di **pesa mobile** al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso;
- siano organizzati al fine di **garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta**, anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e della rendicontazione.

Le operazioni di **raccolta e trasporto** delle macerie possono essere svolte dall'Ente che gestisce il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che **operano in deroga** agli articoli 188-ter, 190, 193 e 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Solo qualora si verificano situazioni di estrema urgenza e si fosse impossibilitati a far eseguire le operazioni di raccolta e trasporto dai soggetti sopra indicati, è consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, co. 2 e art. 11 dell'OCPC n. 391/2016.



Dipartimento operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.

Il soggetto incaricato della raccolta e del trasporto organizza i flussi di tali operazioni verso gli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta e una valutazione preliminare.

La Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/09/2016, infine, ribadisce che:

- non sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi con CER 20 03 99, le lastre o i materiali da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui al DM 06/09/1994;
- non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il D.L. 17/10/2016, n. 189

Il D.L. 189/2016 recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*” è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229, come modificata dal D.L. 09/02/2017, n. 8 “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”.

All’art. 28, co. 1 del D.L. 189/2016 relativamente alla gestione delle macerie, fa salve le disposizioni di cui all’art. 3 dell’OCDPC n. 391/2016, agli articoli 11 e 12 dell’OCDPC n. 394/2016 ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Al **comma 2** prevede che il Presidente della Regione interessata, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione, approvi il **Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione**. Il co. 3 dell’art. 28 definisce gli scopi del Piano.

Al **comma 4** stabilisce che, in deroga all’art. 184 del D.lgs.152/06 e s.m.i., i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all’art. 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi (*nel seguito indicati anche come macerie*), sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice **CER 20 03 99**, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai co. 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Il medesimo co. 4 ribadisce che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei suddetti materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’art. 183, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Al **comma 5** evidenzia che non costituiscono rifiuto i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati e, quindi, le modalità di selezione, separazione e conservazione di tali materiali.

Al **comma 6** stabilisce che la raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o a cura dei Comuni territorialmente competenti o a cura delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l’attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall’articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall’articolo 60 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l’indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell’avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l’interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali

Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.



Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive e il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Al **comma 7** si stabilisce che:

- Anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo (SDT) dei rifiuti comunque prodotti fino al 31/12/2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a **12 dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del Decreto;
- I SDT di cui all'art. 3, co. 1, dell'OCDPC n. 391/2016, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al **31/12/2018** e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi;
- Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento delle macerie, possono essere autorizzati in deroga, fino al **31/12/2018**, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti;
- Qualora necessario, il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 1, co.5, **autorizza l'utilizzo di impianti mobili** per le operazioni di separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile (a tal proposito si richiamano le norme regionali di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e direttive applicative regionali in materia di autorizzazione ed esercizio di impianti mobili);
- Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 1, c.5, stabilisce le **modalità di rendicontazione dei quantitativi di macerie raccolti e trasportati**, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento (a tal proposito possono essere emanate specifiche disposizioni regionali da parte dei Servizi competenti);
- I titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie devono darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

Al **comma 8** dell'art. 28 del D.L. n. 189/2016 come convertito in legge e s.m.i., si stabilisce che i gestori dei SDT ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei SDT provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 1, co.5, la separazione e la cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Al **comma 11** dell'art. 28 del D.L. n. 189/2016 come convertito in legge e s.m.i., si stabilisce che ai materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di **amianto** è attribuito il codice **CER 17.06.05*** e non possono essere movimentati. Essi devono essere preventivamente e adeguatamente perimetrati mediante uso di nastro segnaletico e l'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora l'amianto venga rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale cernita e separazione di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con **CER 20 03 99** e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento. I SDT possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto.

Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Tale **piano di lavoro** viene presentato al Dipartimento di Sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. **I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.** L'ARTA e l'ASL territorialmente competente ed



operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28.

All'art. 28, comma 2 «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;

All'art. 28-bis "Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi" del DL 109/2016 e s.m.i., si prevede: "omissis ...

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Fino al 31 dicembre 2020, previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e destinati a recupero.»;

All'art. 29 "Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo" del DL 109/2016 e s.m.i., si prevede: "omissis ... 1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo".

Con il documento recante: "Disposizioni normative e tecnico-operative in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici", a cura della Funzione Tecnica Di.Coma.C. - Rieti del Dicembre 2016 (Allegato 2), sono state previste disposizioni normative e tecnico-operative allo scopo raccogliere tutte le disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (c.d. "macerie") contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile ed emanate in relazione all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24/08/2016 e vuole rappresentare uno strumento di ausilio per tutti i soggetti coinvolti e responsabili a vario titolo nelle misure previste nelle medesime disposizioni.

Capitolo 6. Soggetti coinvolti nella gestione delle macerie e dei materiali

In questo capitolo si indicano i ruoli ed i relativi compiti e funzioni da svolgere da parte di tutti gli attori interessati dalla corretta gestione delle macerie e dei materiali pubblici. Pertanto è utile ribadire che:

- a) I **soggetti attuatori** individuati dalle norme speciali vigenti in regime emergenziale sono il Presidente della Regione, i Prefetti ed i Sindaci dei territori interessati, unitamente alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale e Regionale della Protezione Civile;
- b) I **Servizi regionali** coinvolti: Protezione Civile, Gestione dei Rifiuti, .. etc., i VVF, le Asl e l'ARTA servizi territorialmente competenti, .. etc.

6.1 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Il Presidente della Regione, che autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento (ex co. 7) e la separazione e la cernita dei rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento (ex co. 7) e la separazione e la cernita dei rifiuti (ex co.8).

6.2 I COMUNI

I **Comuni** sono individuati come **produttori**, ai quali viene attribuito il compito di:

- Disporre le demolizioni degli edifici pericolanti (ex co. 4);
- Occuparsi, laddove non provvedano gli altri soggetti individuati come competenti, della raccolta e del trasporto delle macerie pubbliche (ex co. 6) e della gestione dei Siti Temporanei di Deposito, laddove non provvedano altri soggetti competenti (ex co. 6 e 8);



- Raccogliere le comunicazioni dei titolari di attività, che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza, che potrebbero essere frammiste alle macerie (ex co. 7).

6.3 LE AZIENDE D'IGIENE URBANA

Le Aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui compete la raccolta e il trasporto delle macerie pubbliche e la gestione dei Siti di Deposito Temporaneo, laddove non provvedano gli altri soggetti competenti (ex co. 6 e 8);

6.4 L'ARTA ABRUZZO

L'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale territorialmente competente, che raccoglie con la Regione, le comunicazioni ricevute del gestore dei servizi di raccolta (ex co. 9) ed assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28 (ex co. 12).

6.5 L'ASL

L'ASL competente territorialmente, provvede:

- nei casi in cui si rinvenga amianto tra le macerie, riceve il Piano di Lavoro di cui all'art. 256 del D.lgs. n. 81/2008 e lo valuta entro 24 ore dalla ricezione (ex co. 11);
- individua un nucleo di operatori esperti, che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per gli aspetti di competenza (ex co. 11);
- assicura, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28 (ex co. 12).

6.6 IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (SEGRETARIATO REGIONALE)

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Segretariato Regionale) provvede a:

- fornire disposizioni in merito all'individuazione, alla selezione, separazione e al luogo di destinazione dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché i beni e gli effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza culturale locale, il legno lavorato, i metalli lavorati (ex co. 5);
- assicurare, per quanto di competenza, la vigilanza sulle operazioni di raccolta e trasporto e sul rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 28, per quanto di competenza (ex co. 12).

6.7 IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'OCDPC n. 393 del 13/09/2016, all'articolo 6, stabilisce che i VVF provvedono all'adozione delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, per la riduzione del rischio e per il ripristino dei servizi essenziali.

7. ALTRE DISPOSIZIONI

Altre disposizioni prevedono:

- al comma 4 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, prevede le demolizioni degli edifici pericolanti possano essere disposte anche da altri soggetti competenti;
- al comma 6 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, si dispone che ai fini della raccolta e trasporto delle macerie (e, in combinato disposto con il comma 8, anche la gestione dei SDT) chiama in causa anche altre pubbliche amministrazioni "a diverso titolo coinvolte", nel caso in cui non se ne occupino le aziende, che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ovvero i Comuni interessati;
- al comma 6 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016. Il medesimo art. 28, comma 6, statuisce che il Centro di Coordinamento Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), è tenuto a prendere in consegna i RAEE reperiti nelle macerie nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.



Capitolo 8. Fasi del Piano di gestione delle macerie e adeguamenti

Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione - 2016/2017.

Considerate le finalità del presente Piano, nonché a seguito di nuove disposizioni ed esiti di successive riunioni tecniche effettuate, il Piano potrà essere integrato e modificato, anche a seguito delle prime fasi applicative, laddove ciò si rendesse necessario.

8.1 Procedure di gestione macerie della filiera pubblica

Le macerie prodotte da crolli e demolizioni per essere asportate devono essere rimosse dal sito, selezionate e separate da altri materiali diversi dagli inerti ed infine trasportate presso i siti di conferimento, deposito, trattamento. La fase di selezione ha lo scopo di ottenere dalla massa eterogenea di materiale, le macerie, la separazione delle diverse frazioni. I rifiuti prodotti dalle suddette operazioni sono raccolti in cassoni metallici o in contenitori in tessuto denominati "big-bag".

I cassoni ed i big-bag devono essere posizionati presso il luogo di rimozione o nelle immediate vicinanze, gli spazi devono consentire la movimentazione per il riempimento, lo scarico dei contenitori vuoti ed il prelievo degli stessi pieni.

Le operazioni di selezione devono essere effettuati in modo tale da garantire:

- il recupero dei beni di interesse architettonico e di interesse storico-culturale;
- il recupero degli oggetti di valore;
- la differenziazione dei rifiuti al fine di favorire il recupero delle frazioni recuperabili e la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi.

La selezione manuale consta delle seguenti fasi:

- selezione manuale o tramite ragno meccanico rifiuti ingombranti;
- preparazione del materiale tramite frantumazione con pinze su escavatore;
- carico del materiale tramite pala gommata e spargimento macerie;
- selezione frazioni;
- pulitura zona di selezione.

Per permettere una selezione efficace si effettua una selezione primaria in cui i materiali di grandi dimensioni sono rimossi manualmente da operatori o tramite mezzo meccanico. I pilastri laddove possibile sono asportati e messi da parte e le strutture in ferro tagliate e asportate dal mucchio. Elementi inerti di grosse dimensioni legati ad altre frazioni sono frantumate tramite pinze meccaniche.

Il materiale di risulta dalla selezione primaria viene raccolto da pala gommata e distribuito in modo uniforme su una superficie piana pavimentata o su nastro trasportatore.

L'abbattimento delle polveri si ottiene mediante l'uso di acqua nebulizzata erogata sui materiali movimentati. In caso di rinvenimento di materiali di dubbia pericolosità la selezione si ferma in attesa di un intervento da parte di squadre specializzate e autorizzate.

L'introduzione di nastri trasportatori per la selezione manuale deve essere di impiego generalizzato tutte le volte in cui ciò è possibile in quanto permette di migliorare le condizioni di lavoro e di incrementare le quantità di macerie lavorate giornalmente. Tutta l'attività svolta deve essere documentata con fotografie e riprese. Le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori ed alla chiusura dell'area di rimozione.

8.2 Gestione dell'amianto

Per gli eventuali rifiuti contenenti amianto che dovessero essere rinvenuti durante la fase di conferimento saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 e disposizioni regionali emanate in materia (v. Circolare: Procedure operative per la gestione dell'amianto prot.n. 5137 del 25/03/2017 - **Allegato 6**).

La rimozione di rifiuti contenenti amianto deve essere effettuata da parte di ditte autorizzate iscritte alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali che provvedono all'avvio dei rifiuti idoneamente imballati ed etichettati presso impianti autorizzati.

8.3 Conservazione degli elementi lapidei di pregio d'interesse MiBACT

Il recupero di elementi costruttivi, lapidei e non, che non costituiscono rifiuto, è necessario per non disperdere la memoria dei luoghi e conservare componenti di con significativo valore intrinseco oltre a contribuire alla riduzione di volumi delle macerie da trattare.

Le macerie, su indicazione del MiBACT sono state ulteriormente classificate in tre categorie:

- A. di interesse culturale artistico paesaggistico provenienti da crollo o demolizione di edifici vincolati e/o di interesse artistico e paesaggistico;
- B. contenenti elementi architettonici di interesse artistico e paesaggistico;



C. di nessun interesse.

Di queste frazioni, il *tipo A*) sarà gestito direttamente dal MIBACT, il *tipo B*) sarà conferito nei siti di deposito temporaneo e potrà essere sottoposto a verifica ed eventuale cernita da personale MIBACT o da quest'ultimo incaricato per il recupero eventuale degli elementi architettonici e/o artistici per poi essere sottoposto alle attività di recupero unitamente al *tipo C*) di nessun interesse.

Al fine di realizzare una corretta gestione dei resti di cui al co. 5 dell'art. 28 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 229/2016, lo stesso **MiBACT con nota prot.n. 11087 del 12/09/2016 (Allegato 3)**, ha emanato la Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, nonché, **con nota del 22/09/2016** ha delineato le: "**Procedure per la gestione delle attività inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili**" (Allegato 4).

I suddetti materiali saranno identificati dal MIBACT come di interesse (*materiali di classe A*), di possibile interesse (*materiali di classe B*) e di nessun interesse (*materiali di classe C*).


I materiali di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT.

I materiali di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso e conferito nel SDT. Nel medesimo sito, sempre da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT, potrà avvenire una ulteriore verifica e possibile recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale. Con ulteriore **nota prot.n. 107 del 08/11/2016 del MiBACT (Allegato 5)**, sono state fornite ulteriori specifiche operative per la messa in sicurezza e spostamento del patrimonio culturale mobile. Si tratta o di misure precauzionali, che riguardano beni non danneggiati, ma posti in edifici a rischio, o di misure conseguenziali, che riguardano invece beni già collocati in edifici crollati o addirittura sotto le macerie e quindi danneggiati. Il recupero degli elementi costruttivi, lapidei e non, che non costituiscono rifiuto, è dovuto principalmente per non danneggiare, disperdere o distruggere componenti con significativo valore intrinseco, ma anche per non incrementare indebitamente il volume delle macerie da lavorare.

La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti dell'Abruzzo provvederà ad emanare le **linee guida per la rimozione di oggetti di interesse architettonico e culturale**, ed al fine di una corretta collaborazione fra i vari soggetti pubblici; il personale specializzato MiBACT sarà presente nelle varie fasi del recupero del materiale e si occuperà anche della formazione del personale addetto al recupero mirato dei materiali. Si elencano di seguito una serie di tipologie di materiali che potrebbero essere contenuti nelle macerie di tipo B e il cui recupero potrebbe essere finalizzato ad un successivo reimpiego. Tali indicazioni tipologiche, al momento, prendono spunto dal mercato libero di materiali edili di recupero che rappresenta una significativa realtà nel panorama commerciale dei materiali da costruzione:

- tutti gli elementi nei diversi materiali che presentano decori fatti a mano;
- mattoni in laterizio cotti fatti a mano per murature;
- mattoni in laterizio cotti fatti a mano per pavimenti;
- piastrelle in cotto fatte a mano per coperture;
- piastrelle in cotto fatte a mano per pavimenti;
- coppi in laterizio fatti a mano;
- embrici in laterizio fatti a mano;
- tegole in laterizio;
- elementi squadrate e lavorati in pietre naturali;
- elementi squadrate in pietre naturali;
- elementi in pietra lavorati per pavimentazioni;
- elementi strutturali in legno di essenza forte;
- elementi in legno di essenza forte (correnti);
- infissi in legno tradizionale;
- porte in legno tradizionale;
- elementi in ferro quali staffe, chiodi, tiranti e capochiavi.

La conservazione degli elementi lapidei di pregio comporta la definizione di un luogo idoneo per lo stoccaggio e la custodia di tali elementi. I Sindaci devono prevedere per questo l'individuazione di uno spazio idoneo, preferibilmente pubblico, delimitato, recintato e sorvegliato eventualmente mediante sistemi di video



controllo. Deve inoltre essere adottato un adeguato sistema di gestione dei materiali che consenta di individuare il punto di prelievo e mantenerne traccia nel tempo. I Comuni possono attuare tale sistema di gestione anche in modo congiunto in modo da ottimizzare le risorse.

Si elencano le istruzioni minime:

- il materiale di crollo dovrà essere disteso a terra, nei pressi dell'area di caricamento, con cautela, facendo attenzione a non rompere i pezzi integri e/o frantumare ulteriormente quelli già rotti;
- successivamente dovranno essere raccolte ed accantonate tutte le pietre di qualsiasi dimensione che presentino lavorazioni, modanature, bassorilievi ed elementi decorativi di qualsiasi genere;
- si dovrà quindi procedere alla selezione ed alla raccolta dei laterizi storici, con particolare riferimento ai coppi ed alle piastrelle;
- tutti i pezzi di interesse architettonico, storico, artistico o documentario devono essere ordinatamente accatastati su idonei palancati, impacchettati con teli di protezione impermeabili;
- su ogni pacco dovrà essere riportato chiaramente il riferimento della provenienza, specificando la via o la piazza nonché la denominazione del fabbricato di pertinenza;

La conservazione degli elementi lapidei di pregio comporta la definizione di un luogo idoneo per lo stoccaggio e la custodia di tali elementi, che può essere, pertanto, individuato o nel sito dell'edificio interessato (in presenza di spazi idonei) o, su indicazione dei Sindaci, in uno spazio idoneo, preferibilmente pubblico, delimitato, recintato, possibilmente sorvegliato anche con sistemi di video controllo. Deve anche essere adottato un adeguato sistema di gestione dei materiali che consenta di individuare il punto di prelievo e mantenere traccia nel tempo. I comuni possono adottare anche sistemi di gestione congiunti in modo da ottimizzare le risorse.

I depositi dei materiali di tipo C e quelli di tipo B, anche se posti in adiacenza, devono essere divisi. Si segnala che, per quanto attiene alle aree destinate al deposito di materiali di tipo B, questo è finalizzato alla conservazione ordinata e al successivo reimpiego e riutilizzo.

Ne deriva la necessità di poter movimentare, visionare e controllare il materiale, per cui si dovrebbe prevedere un fondo che consenta una facile movimentazione, anche con l'ausilio di mezzi meccanici di medie dimensioni. Sulla tipologia della sistemazione del piano pavimentale si ritiene di poter individuare la caratteristica della permeabilità come elemento essenziale, di facile manutenzione idoneo a sostenere i bancali di materiale depositato. E' opportuno prevedere anche una recinzione di tipo leggero, che possa proteggere il perimetro del deposito materiali di tipo B.

In funzione dell'effettive modalità di gestione del deposito, si potrà anche prevedere un box ufficio, all'interno dell'area, per il disbrigo di problematiche relative alla sistemazione e alla movimentazione dei materiali e alla loro classificazione e studio. Per quanto attiene alle modalità di deposito si ritiene, che debba essere assicurata la provenienza e la tracciabilità dei materiali che verranno depositati, mediante predisposizione di una scheda specifica di accompagnamento delle macerie che attesti la provenienza e contenga tutti i dati che potrebbero essere utili e necessari per una futura gestione del materiale stesso.

Si indicano, a tal fine, alcune istruzioni minime:

- il materiale di crollo dovrà essere disteso a terra, con cautela, facendo attenzione a non rompere i pezzi integri e/o frantumare ulteriormente quelli già rotti;
- successivamente dovranno essere raccolte ed accantonate tutte le pietre di qualsiasi dimensione che presentino lavorazioni, modanature, bassorilievi ed elementi decorativi di qualsiasi genere;
- si dovrà quindi procedere alla selezione ed alla raccolta dei laterizi storici, con particolare riferimento ai coppi ed alle piastrelle con spessore di 2-3 cm, siano esse integre, scheggiate o rotte fino alla metà dell'elemento originario;
- inoltre dovranno essere selezionate tutte le pietre provenienti dalle strutture murarie, che abbiano almeno una delle facce di dimensioni pari o superiori a 30 cm circa della larghezza minima. La conservazione di tali beni verrà effettuata a campione e secondo le indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti;
- devono essere accantonamenti tutti gli oggetti vari di interesse;
- tutti i pezzi di interesse architettonico, storico, artistico o documentario devono essere ordinatamente accatastati su idonei palancati, impacchettati con teli di protezione impermeabili;
- su ogni pacco dovrà essere riportato chiaramente il riferimento della provenienza, specificando la via o la piazza nonché la denominazione del fabbricato di pertinenza;



8.4 Siti di Deposito Temporaneo (SDT): fase di individuazione, requisiti minimi e gestione

Come già evidenziato dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile e dal D.L. 189/2016, è prevista la possibilità di individuare dei **Siti di Deposito Temporaneo**; in particolare, il co. 7 dell'art. 28 prevede *“anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*. La verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, per ovvie ragioni, deve essere speditiva.

I seguenti criteri sono stati puntualizzati con principale riferimento alla **Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016**. Pertanto, i SDT dovranno avere requisiti minimi ai fini della tutela dell'ambiente e della salute le seguenti dotazioni:

- a) qualora non siano già dotati di una superficie impermeabilizzata in cui effettuare lo scarico delle macerie, impermeabilizzazione delle piazzole di scarico mediante l'utilizzo di uno strato di geotessuto (TNT) di protezione della geomembrana del peso di 600 gr/mq, uno strato di geomembrana in HDPE (polietilene ad alta densità) dello spessore di 2,5 mm con permeabilità di $K \leq 10-12$ cm/s e, infine uno strato di geotessuto (TNT) di protezione della geomembrana del peso di 1.200 gr/mq;
- b) sistema di copertura delle macerie in ingresso, da realizzarsi, se non già presente, con telo in HDPE;
- c) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d) allaccio alla rete elettrica;
- e) allaccio alla rete idrica, in alternativa serbatoi idrici adeguati per effettuare la bagnatura dei cumuli e delle piste di servizio ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera;
- f) recinzione di altezza non inferiore a 1.50 m, atta a minimizzare l'impatto visivo e a limitare la diffusione delle polveri e del rumore derivante dalle attività di scarico;
- g) sistema di pesatura all'ingresso finalizzato a determinare la massa dei rifiuti in entrata ed in uscita; qualora non sia possibile dotare il SDT di pesa in tempi ragionevoli e comunque al fine di ottimizzare anche i costi relativi all'allestimento degli stessi, dovrà essere individuata altra pesa lungo il tragitto di trasporto delle macerie;
- h) servizi igienici e locale spogliatoio;
- i) servizio di guardiania;
- j) all'esterno del SDT deve essere apposta esplicita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia le caratteristiche del sito di deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 20.03.99), gli orari di apertura e le norme per il comportamento. Inoltre all'interno dell'area del SDT deve essere suddivisa nelle seguenti aree, segnalate da apposita cartellonistica:
 - area di conferimento ed accettazione;
 - area di stoccaggio di macerie da sottoporre alle operazioni di selezione e cernita;
 - area di stoccaggio di macerie costituite esclusivamente da opere in cemento o in cemento armato.

Il SDT, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria e della rendicontazione.

Nei SDT in cui verranno autorizzate le operazioni di separazione, cernita e selezione dei rifiuti, con o senza l'ausilio di impianti mobili, i requisiti minimi, di cui sopra, saranno implementati caso per caso, anche in relazione alle peculiarità del sito prescelto e delle operazioni che in esso dovranno svolgersi.

Per la **gestione dei SDT**, la Regione Abruzzo (...) provvederà alla selezione ed all'affidamento del soggetto responsabile attraverso le modalità previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016) e dalle disposizioni emanate in materia.

8.5 Siti di Deposito Temporaneo (SDT): modello procedimentale per l'individuazione

Per l'individuazione dei SDT si adotta il seguente modello procedimentale.

Viene indetta una Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art 14, co. 2 della L. 241/90 e s.m.i., dalla Regione Abruzzo/Servizio Gestione Rifiuti (SGR), di norma in forma simultanea e modalità sincrona. Alla Conferenza partecipano tutte le amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, che, in via ordinaria in attuazione delle norme vigenti, devono rilasciare atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione



e all'esercizio di un impianto assimilabile al SDT, nonché gli organi e gli enti, che, ai sensi delle norme vigenti devono rilasciare una valutazione tecnica (o contributo tecnico scientifico). Ad essa possono essere chiamati a partecipare anche uffici della Regione ovvero di altre pubbliche amministrazioni, che pur non dovendo rilasciare un atto di assenso propriamente detto, possono fornire un supporto tecnico e/o conoscitivo fondamentale ai fini dell'individuazione del SDT.

Ai fini dell'individuazione della CdS decisoria, non è necessario disporre di una documentazione progettuale già definita e, più in generale, rispetto al procedimento ordinario i tempi e le disposizioni di cui alla L. 241/90 e s.m.i. si applicano come di seguito specificato. I lavori della CdS, si concludono nel più breve tempo possibile, anche, laddove sussistano le condizioni, in una sola seduta.

L'individuazione dei SDT può avvenire in deroga alle norme vigenti (*ex co. 7, art. 28 del DL 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n.229/2016*). Ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

L'Amministrazione procedente, adotta la determinazione motivata di conclusione della CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione motivata di conclusione della CdS, adottata dall'Amministrazione procedente, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati ed è immediatamente efficace. Quanto sopra specificato si applica anche alle valutazioni tecniche. Per motivi di celerità, la Regione può derogare al procedimento sopra descritto, dandone immediata comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Sono sempre chiamati a partecipare alla CdS decisoria:

- Il Comune nel cui territorio è localizzato il SDT;
- I Comuni a servizio dei quali viene individuato il SDT;
- La Provincia nel cui territorio è localizzato il SDT;
- L'ARTA - Distretto provinciale competente;
- Il Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Sono chiamati a partecipare alla CdS decisoria, laddove necessario:

- L'Autorità di Bacino competente;
- Il Genio civile competente territorialmente;
- Gli Enti Parco;
- Gli Enti gestori delle aree della Rete Natura 2000;
- L'Ente delle Riserve Naturali interessate;
- La Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle Arti della Regione Abruzzo;
- I gestori di beni o servizi pubblici;
- Ogni altra amministrazione che rilascia atti di assenso, comunque denominati, necessari al SDT.

I SDT potranno permanere fino al termine delle necessità e non oltre il termine emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed ai sensi dell' OCDPC n. 391/2016.

A seguito di sopralluoghi effettuati, sono stati individuati di concerto con i Comuni interessati i seguenti siti:

Tabella - Siti di Deposito Temporaneo (SDT).


Comune	Provincia	Ubicazione	Estensione	Dati catastali	Autorizzazione
Capitignano (Bacino di riferimento: Comuni di: Capitignano Campotosto e Montereale)	AQ	Cava Mozzano	4.500 mq	Fg. 16 p.lle 756-752-749-892 e 891.	-
Montorio al Vomano (Bacino di riferimento: Comuni di: Montorio al	TE	Zona Industriale - via Piane	2.710 mq	Fg. 38 p.lle 680, 683, 879, 882, 885 e 908.	D.M. 8/4/2008 e ss.mm.ii.



Vomano Pietracamela e Fano Adriano)					
---	--	--	--	--	--

Il sito, ubicato in località "cava di Mozzano" è esteso ca. **4.500 mq**. E' di titolarità del Comune di Capitignano (AQ) e vi si accede agevolmente tramite una strada comunale di larghezza di ca. 3,5 mt, non asfaltata. Il torrente Mozzano scorre a circa 50 mt, separato da un gradino roccioso di circa 4.00 mt. Nell'area non sono presenti sorgenti e/o pozzi né opere di captazione. Pertanto, non è munita di rete di adduzione idrica. L'intera area si presenta pianeggiante, ricoperta da ghiaietto misto a terreno vegetale, servita da una viabilità di accesso (da adeguare) ed è munita di una recinzione perimetrale di h. ca. 1.80. Nel sito sono presenti i seguenti presidi:

- una vasca di raccolta del percolato (derivante dalla sovrastante ex discarica comunale dismessa)
- una pesa munita di edificio di servizio di ca. 15 mq (per ufficio);
- un edificio di ca. 70 mq. (per rimessaggio automezzi ed attrezzature).




SDT - Comune di Capitignano.

L'area del sito attualmente destinata a stagione ecologica del Comune di Montorio Al Vomano si estende per **2.710 mq**, è di forma trapezoidale, di larghezza media di circa 50 m e con il lato maggiore di 60 m di lunghezza. Il lotto confina su due lati con la strada comunale prevista da P.R.G. Si prevede un ulteriore



Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione - 2016/2017.

ampliamento dell'area attualmente adibita a stazione ecologica in un' area contigua di ca 1500 mq da urbanizzare ai fini del completamento di aree attrezzate a SDT.



SDT - Comune di Montorio Al Vomano (TE).

Con appositi Protocolli di Intesa approvati con atto della Regione Abruzzo, sottoscritti dai rappresentanti dei Comuni interessati, saranno definiti gli ambiti di intervento ed i rapporti reciproci.

8.6 Raccolta e trasporto delle macerie

Le operazioni di raccolta e trasporto sino al SDT individuato potranno essere eseguite, come indicato al co. 6 dell'art. 28 del D.Lgs. 189/2016 convertito in legge e s.m.i., dal gestore del servizio rifiuti competente (di seguito: "gestore"), che potrà avvalersi, soprattutto in elevate situazioni di pericolo (es. *nelle zone rosse*) degli altri soggetti pubblici competenti, quali i Vigili del Fuoco e/o l'Esercito ovvero anche di soggetti privati in possesso dei dovuti requisiti, scelti con evidenza pubblica, in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali, che saranno comunicate alla Regione Abruzzo ed ai Comuni interessati, per quanto di competenza.

Tutta l'attività svolta deve essere documentata con idonea documentazione fotografica e/o e riprese, a dimostrazione approssimativa dello stato dei luoghi. Le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei lavori di raccolta ed alla chiusura dell'area di rimozione. **Le fasi principali del lavoro sono le seguenti:**

8.6.1 Fase di preselezione e carico (ispezione visiva e separazione per macro classificazione)

Una volta esperita la preliminare rimozione di eventuale materiale contenente amianto cui è attribuito il codice CER 17 06 05* e la rimozione di evidenze di interesse architettonico, come da disposizioni emanate in materia, si prevede di effettuare, **laddove possibile in condizioni di sicurezza**, una selezione preliminare sul sito di produzione delle macerie. Tale fase di preselezione si compie tramite ispezione visiva, anche ai fini dell'individuazione dei beni di valore (*oggetti di valore o con valore affettivo, documenti, armi, munizioni, .. etc.*), dei componenti pericolosi e di quelli indicati dall'art. 28, co. 5, del DL 189/2016, di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT). Dopo l'analisi visiva, le macerie possono essere sottoposte ad una prima selezione manuale o meccanica (*quest'ultima preventivamente autorizzata*) in situ, al fine di separare oltre che i materiali di cui sopra, anche quelli diversi dagli inerti, che devono essere raccolti in contenitori idonei (es. *scarrabili posizionati in situ o nelle vicinanze delle zone di rimozione*). Al fine di effettuare una separazione per "macro classificazione in filiere". Pertanto le macerie dovranno essere gestite come segue:

- rimozione di RAEE che saranno classificati con il codice CER del capitolo 20 più appropriato (200121*, 200123*, 200135* e 200136) a seconda delle caratteristiche; il Centro di Coordinamento (CdC) RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, **con oneri a proprio carico**;
- rimozione di rifiuti ingombranti che saranno classificati con il codice CER 20 03 07;



- rimozione di rifiuti urbani indifferenziati che possono essere agevolmente separati dalle macerie che saranno classificati con il codice CER 20 03 01;
- macerie che saranno classificate con il codice CER 20 03 99.

I RAEE verranno conferiti ai centri di riferimento. I rifiuti ingombranti ed i rifiuti indifferenziati agli impianti autorizzati di riferimento nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento del Comune interessato. Le macerie saranno invece caricate e trasportate presso il sito di deposito temporaneo di riferimento dei Comuni interessati. Le frazioni dei rifiuti da valorizzare così separate saranno conferite ai centri di recupero identificati dalla azienda che svolge il servizio di igiene pubblica per i Comuni interessati.

8.6.2 Fase di trasporto al SDT

Le attività di trasporto verso i SDT sono effettuate **senza lo svolgimento di analisi preventive**. Il soggetto che effettua il trasporto provvederà, dopo il carico, alla compilazione del documento di tracciabilità, che sarà reso disponibile ed a trasportare i rifiuti fino al sito di pesatura e/o di deposito temporaneo (*Cava di Mozzano – Comune di Capitignano*).

Il trasporto, laddove possibile, dovrà avvenire attraverso la costituzione di convogli di più mezzi al fine di ridurre l'impatto sul traffico veicolare. I cartellini attestanti le attività di pesa dei mezzi verso i siti identificati, dovranno essere allegati al documento di tracciabilità e/o ai registri. Tutta la documentazione dovrà essere conservata ai fini delle verifiche e dei controlli successivi nonché ai fini della rendicontazione.

Lo scarico dei materiali nelle aree/piazzali del SDT sarà eseguito in maniera controllata; i cumuli dovranno essere identificati tramite apposita cartellonistica, che riporti i dati del documento di tracciabilità, anche per i successivi eventuali controlli ed operazioni di cernita e recupero di elementi di interesse storico, culturale ed artistico da parte del personale MIBACT. Qualora il piazzale di scarico sia all'aperto, lo scarico, soprattutto di materiali polverulenti, sarà eseguito con basse altezze di getto, per limitare la diffusione del particolato.

Lo scarico dei materiali privi di interesse sarà eseguito anch'esso in maniera controllata, limitandosi ad identificare, qualora non sia possibile fare altrimenti, il Comune di provenienza.

8.6.3 Fase di deposito temporaneo

Al momento dello scarico e della identificazione del luogo di provenienza delle macerie, personale del MIBACT provvederà a verificare ulteriormente la presenza di materiale di interesse e a disporre la sua separazione rispetto al rifiuto. Superata questa fase di selezione, il rifiuto potrà essere sottoposto alle operazioni di selezione e cernita dal gestore del SDT.

Superata questa fase di selezione, il rifiuto potrà essere trattato dal gestore del SDT. Dopo la cernita iniziale già effettuata presso i siti di origine finalizzata a separare ed avviare al recupero nel rispetto delle filiere già in essere (es. *RAEE, ingombranti, .. etc.*), nel SDT verrà svolta un'ulteriore fase di cernita al fine di separare dalla massa delle macerie le frazioni di interesse quali vetro, legno, plastica, ferro, rifiuti indifferenziati. Successivamente i rifiuti inerti saranno trattati mediante impianto mobile. Le frazioni separate saranno avviate agli impianti di recupero o di smaltimento.

Nel SDT potrà essere posizionato uno o più impianti mobili al fine di effettuare il recupero (operazioni R5) di materiali per il sottofondo o per altre attività della ricostruzione.

L'obiettivo delle operazioni di selezione e cernita è quello di suddividere le macerie in flussi omogenei (con i relativi CER), da avviare a recupero o smaltimento negli impianti autorizzati, anche secondo il principio di prossimità. I rifiuti inerti potranno essere, previa autorizzazione, anche trattati in loco mediante impianto mobile ovvero ceduti alle aziende specializzate per il recupero. In questo ultimo caso, ai rifiuti in uscita si attribuirà il **codice CER corrispondente alla categoria 17**, come se derivassero da produzione iniziale del rifiuto (*in linea con la definizione di Deposito Temporaneo attribuita dalle OCDPC - quale luogo di produzione del rifiuto*).

Qualora dovessero esuberare materiali questi potranno essere utilmente ricollocati in siti di cava ai fini del ripristino morfologico del sito (es. *Comuni di Cagnano Amiterno, Pizzoli, .. etc.*) o di discariche autorizzate (es. *L'Aquila - loc. Pontignone, Isola del Gran Sasso – loc. Corazzano .. etc.*), in relazione agli accordi presi tra gli Enti/Società interessati. Gli scarti della vagliatura non recuperabili saranno, comunque, conferiti in discarica autorizzata.

Si precisa che per quanto concerne le frazioni di materiale derivante dalla filiera degli inerti, gli stessi, quale risultato delle operazioni di recupero (R5), sono destinati **prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche**, anche sulla base di accordi (da stipulare a parte), che ne preveda l'area di stoccaggio in attesa del



loro riutilizzo, gli aspetti economici, nonché la destinazione in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti (*Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, .. etc.*).

9. Particolari categorie di rifiuti

Le macerie contengono oltre agli elementi inerti anche arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), attrezzature e beni presenti negli edifici al momento dell'evento sismico. Le diversi componenti dovranno essere sottoposte ad operazioni di cernita, separazione e deposito. Di seguito si elencano alcune tipologie rinvenibili.

9.1 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Gli elettrodomestici e apparecchi simili (RAEE) sono depositati o collocati secondo i seguenti raggruppamenti:

- R1- Apparecchiature refrigeranti
- R2 - Grandi bianchi
- R3 - TV e monitor
- R4 - PED CE ITC, apparecchiature illuminanti ed altro
- R5 - Sorgenti luminose (neon, lampade a vapori di mercurio/sodio).

Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei RAEE, nelle condizioni in cui si trovano, nelle aree di raccolta selettiva individuate e provvede al loro trasporto presso il Centro di Raccolta comunale (CdR), ove presenti ed adeguatamente attrezzati ovvero nell'area o nel SDT individuato. Il soggetto incaricato dal Centro di Coordinamento RAEE (CCRAEE), previa segnalazione del gestore del servizio, provvede al ritiro dei RAEE nelle condizioni in cui si trovano per il successivo avvio ad impianti di recupero autorizzati.

Il CCRAEE, su istruzione del gestore del servizio, mette a disposizione nelle aree di raccolta selettiva, nei Centri di Raccolta comunali (se esistenti) e nel SDT individuato, appositi contenitori per il corretto conferimento degli stessi.

9.2 Gestione beni di valore

Nel caso si rinvenivano oggetti di valore (es. *denaro, oro, .. etc.*), durante le operazioni di raccolta e selezione, devono essere consegnati secondo le tipologie agli organi di competenza, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- gli oggetti di valore o con valore affettivo, devono essere affidati al Comune competente per territorio ai fini della loro restituzione;
- i documenti (es. *carte di identità, patenti, passaporti, .. etc.*), devono essere consegnati alle Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- armi, munizioni, esplosivi devono essere consegnati all'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri per le successive attività di competenza;
- documenti o targhe rinvenute di ciclomotori, motocicli, autovetture, .. etc. devono essere restituiti alla Motorizzazione Civile della Provincia territorialmente competente o al P.R.A.

10. Sistema impiantistico di recupero e smaltimento

L'area colpita dagli eventi sismici ha nelle immediate vicinanze, impianti di recupero, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Nelle aree individuate potranno essere collocati anche **impianti mobili** per garantire le operazioni di trattamento dei rifiuti. Si ritiene che si debba per quanto possibile privilegiare per tali attività ai principi di prossimità. Pertanto, si elencano gli impianti esistenti ed individuati nel raggio di ca. **50 km**:

Impianti Provincia di L'Aquila:

- **Sito di Deposito Temporaneo Intercomunale – Comune di Capitignano (loc. Cava di Mozzano);**
- **Siti di cave – Comune di Cagnano Amiterno (loc. Colle Benedetto) e Comune di Pizzoli (loc. Villa Mazza);**
- **Discarica autorizzata – Comune di L'Aquila (loc. Pontignone/Ex Teges);**

Impianti Provincia di Teramo

- **Sito di Deposito Temporaneo Comunale – Comune di Montorio Al Vomano (loc. Zona Industriale);**
- **Discarica autorizzata – Comune di Isola del Gran Sasso (loc. Corazzano).**


Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.



Cagnano Amiterno	AQ	Colle Benedetto	20.000 mq	Fg. 25 p.lle 325, 745,936, 831, 756, 935, 827, 826 e 744.	Autorizzazione n.7255/A.E. Ragione Abruzzo del 21/06/2006.
Pizzoli	AQ	Villa Mazza	130.000 mq	Fg. 25 p.lle 149,146,39,38 e 164.	D. G.R.n. 479/2010 e s.s.mm.ii.
L' Aquila	AQ	Pontignone/Ex Teges	63.000 mq	Fg. 15 p.lle 711-710-305-499-347-507-506-348-501-367-487-368-369-370-371-372-373-366-365-415-365-415-364-362-587-363-361-359-358-360-367-356-355-354-352-351-586-353-350-349-500-685-713 e 712.	D.D. n. 18 del 15/05/ 2013.
Isola del Gran Sasso	TE	Corazzano	8.722 mq	Fg n. 1, p.lla. n. 112	Autorizzazione Prov TE n. 538 del 27/03/2014


La cava del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) è situata in località "Colle Benedetto", in una vallecola laterale posta tra gli abitati di Termine e Torre, ricompresa tra le quote 910 e 1020 m.s.l.m.

La cava in oggetto è censita al Fg. 25 p.lle 325, 745,936, 831, 756, 935, 827, 826 e 744. Il progetto prevede di intervenire sia sulla parte "storica", non più oggetto di scavo, mediante un suo ampliamento che permette di perfezionare le condizioni di sicurezza e sulla parte in essere perseguendo la sanatoria di una volumetria eccedente l'autorizzata e un contestuale ampliamento. Per la parte di ampliamento" il volume calcolato è pari a circa 850.000 mc.



Cava di Cagnano Amiterno in loc. "Colle Benedetto" (AQ).






Cava di Cagnano Amiterno in Loc. "Colle Benedetto" (AQ).

La cava nel **Comune di Pizzoli** è situata in località "Villa Mazza" è la ditta IMPREMAR S.r.l. con sede legale in Roma che è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di ripristino ambientale della ex cava sita in località "Villa Mazza" nel comune di Pizzoli con rifiuti inerti provenienti dall' impianto mobile di frantumazione e vagliatura ubicato all' interno dell'area da ripristinare e distinta catastalmente al Fig. 25 p.lle 149,146,39,38, 164 del Comune di Pizzoli. La sua superficie indicativa è di circa **130.000 mq** mentre il suo volume di riempimento previsto è di circa **192.673 mc.**



Cava di Pizzoli in loc. "Villa Mazza" (AQ).



Cava di Pizzoli in loc. "Villa Mazza" (AQ).

La discarica autorizzata del **Comune di Isola del Gran Sasso** ha una estensione di **8.722 mq** con un volume di invaso potenziale di **700.000 mc**, con potenzialità autorizzata di **30.000 mc**.

Tale discarica è stata autorizzata dalla Provincia di Teramo in data 27/03/2014 a favore della Ditta Di Sabatino F.lli Srl.



Comune di Isola del Gran Sasso – località Corazzano (TE).



Comune di Isola del Gran Sasso – località Corazzano (TE).

La discarica autorizzata c.d. “Ex Teges” si trova ad una distanza di circa 8 chilometri ad est della città dell’Aquila, tra il centro abitato di Paganica (da cui dista 1,8 km) ed il centro abitato e l’area industriale di Bazzano (da cui dista 1,4 km). La cava è situata nella pianura alluvionale posta tra il Monte Caticchio e il Monte di Bazzano in località “Pontignone”, nella frazione di Paganica, è censita Foglio Catastale n. 15 del Comune dell’Aquila (Codice A345) p.lle: 711-710-305-499-347-507-506-348-501-367-487-368-369-370-371-372-373-366-365-415-365-415-364-362-587-363-361-359-358-360-367-356-355-354-352-351-586-353-350-349-500-685-713-712 ed è raggiungibile attraverso la strada statale n. 17.

La cava “ex Teges” è stata autorizzata all’attività estrattiva di ghiaia per la prima volta con D.P.G.R. n. 893 del 03.07.1986, avente validità decennale. Successivamente sono state concesse due proroghe di termini, ognuna della durata di cinque anni, la prima nel 1996 e la seconda nel 2001. L’attività è consistita nella estrazione, lavorazione e vendita di materiali inerti nonché nella realizzazione di calcestruzzi preconfezionati. La particolare natura dei terreni ha infatti consentito la produzione di un ottimo standard di ghiaie, ghiaietti, pietrisco, pietrischetti e sabbie idonei alla formazione di calcestruzzi, di conglomerati bituminosi, di malte, etc.. Le fasi di scavo sono state eseguite con il solo ausilio di mezzi meccanici trattandosi di misti naturali alluvionali (conglomerati).

Il sito è costituito da due invasi adiacenti (denominati invaso n. 1, di maggiori dimensioni, ed invaso n. 2, di dimensioni minori). I due invasi hanno una superficie rispettivamente di circa **4,8 ha** e di circa **1,5 ha** e una profondità media di circa 20 m dal p.c.. L’invaso n. 1 ha una larghezza media di circa 150 m ed una lunghezza media di circa 350 m, per una superficie al fondo di circa **18.800 mq** e di circa **48.000 mq** al piano campagna. Il volume complessivo è pari a circa **700.000 mc**; il volume stimato per il secondo invaso (dim. 95 m x 130



m), il cui rilievo topografico sarà effettuato nell'ambito del Piano di indagini redatto in fase di progettazione preliminare, è di circa 200.000-250.000 mc.



**Localizzazione discarica autorizzata "Ex Teges" -
loc. Pontignone - L'Aquila.**



**Discarica autorizzata "Ex Teges" -
loc. Pontignone - L'Aquila.**



**Invaso n. 1 - Discarica autorizzata "Ex Teges" -
loc. Pontignone - L'Aquila.**



Invaso n. 1 - Discarica autorizzata "Ex Teges" – loc. Pontignone - L'Aquila.

11. Procedure per la selezione delle macerie della filiera privata

Le macerie di origine privata (*filiera privata*) saranno rimosse nei tempi legati al processo di ricostruzione. In fase di prima indicazione e salvo future ulteriori indicazioni e/o disposizioni normative, per i rifiuti derivanti dalla ristrutturazione/ricostruzione degli edifici privati, le imprese che eseguono i lavori per conto di soggetti privati devono possedere i requisiti di legge per la gestione dei rifiuti, ovvero essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali per le categorie di riferimento.

Le macerie, in questo caso qualificate come **rifiuti speciali**, devono essere gestite nell'ambito del circuito ordinario di recupero/smaltimento ai sensi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, assegnando i codici CER appartenenti al **capitolo 17** di cui alla Decisione della Commissione UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015 (...).

Pertanto, l'impresa che gestisce le macerie quali rifiuti speciali deve:

1. eseguire la cernita delle diverse frazioni merceologiche, ai fini del loro recupero, nel cantiere di provenienza;
2. conferire tali frazioni in appositi cassoni collocati all'interno della medesima area di cantiere o conferirli in aree pubbliche eventualmente predisposte, presidiate e regolamentate, a servizio di più cantieri;
3. lavorare le macerie nell'ambito del cantiere per produrre materie prima-seconda secondo le procedure stabilite dalle normative vigenti;
4. trasferire il materiale con opportuno codice CER presso gli impianti autorizzati di recupero/smaltimento avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti.

Il fenomeno dovrà ugualmente essere controllato, osservato e seguito, per conoscerne lo stato di avanzamento, per individuare eventuali azioni necessarie. In questo caso, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, è fatto obbligo alle aziende, trasmettere all'autorità competente i FIR recanti le informazioni relative ai rifiuti movimentati.


12. Monitoraggio delle attività

Per avere i dati aggiornati sulla quantità totale di macerie rimosse e su quelle ancora da rimuovere è necessario un sistema di monitoraggio e controllo che permetta in qualsiasi momento di stimare lo stato di avanzamento dell'attività. A tal proposito si provvederà ad utilizzare, previo espletamento delle necessarie procedure amministrative, ad utilizzare il sistema informatico per il controllo delle attività di cui all'OPCM 4014/2012. (v. *Ufficio Speciale della Ricostruzione*).

13. Reimpiego del materiale inerte dalla lavorazione delle macerie

Presupposto essenziale per la gestione delle macerie è la definizione del ciclo di lavorazione e delle destinazioni delle differenti frazioni: della frazione inerte che è di gran lunga la maggiore, delle altre frazioni recuperabili e dei materiali non recuperabili.

Piano operativo regionale gestione macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione – 2016/2017.



Una gestione corretta, favorevole rispetto agli obiettivi ambientali e di gestione, richiede la verifica preliminare della possibilità di immediato reimpiego dei materiali inerti in prossimità del luogo di produzione come materia prima seconda. A tal fine costituisce un importante strumento di semplificazione e chiarimento quanto richiamato dalla OCDPC n. 391/2016 e successive in relazione alla cessazione dalla qualifica di rifiuto per gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato ed avere un eluato conforme ai limiti stabiliti dall'Allegato 3 del D.M. Ambiente 05/02/1998 e s.m.i.

Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche conformi all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le medesime finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per progetti di ripristino ambientale. Mediante l'uso di un impianto mobile per la selezione e la lavorazione delle macerie si potrà recuperare una alta percentuale di materia.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Circolare del Dipartimento della Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/09/2016.

ALLEGATO 2 - Disposizioni normative e tecnico-operative in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici" (Funzione Tecnica Di.Coma.C.).

ALLEGATO 3 - Nota MiBACT prot.n. 11087 del 12/09/2016.

ALLEGATO 4 - Nota MiBACT del 22/09/2016 – Sisma Centro Italia 24 agosto 2016 - Procedure per la gestione delle attività inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

ALLEGATO 5 - Nota del MiBACT prot.n. 11107 del 08/11/2016.

ALLEGATO 6 - Circolare: Procedure operative per la gestione dell'amianto prot.n. 5137 del 25/03/2017

ALLEGATO 7 - Planimetria con l'individuazione dei SDT ed impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti A - L'Aquila (loc. Pontignone/ ex Teges), B - Comune di Montorio Al Vomano (loc. Zona Industriale), C- Comune di Isola del Gran Sasso D' Italia (loc. Corazzano) - D - Comune di Cagnano Amiterno (loc. Colle Benedetto), E - Comune di Pizzoli (loc. Villa Mazza), F- Comune di Capitignano (loc. Cava di Mozzano).



MODULARIO
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 2

ALLEGATO

Presidente della Regione Lazio
Nicola ZINGARETTI
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Presidente della Regione Marche
Luca CERISCIOLI
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Presidente della Regione Umbria
Catuscia MARINI
regione.giunta@postacert.umbria.it

Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D'ALFONSO
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. Prefettura – UTG Rieti
urp.prefri@pec.interno.it

Prefettura – UTG Ascoli Piceno
protocollo.prefap@pec.interno.it

Prefettura – UTG Perugia
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Prefettura – UTG L'Aquila
protocollo.prefaq@pec.interno.it



Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Ministero dell'Interno. Per informazioni sulle procedure di accesso al documento originale, consultare il sito www.minterno.it.

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - B

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° UC/TERAG16/0046100
del 11/09/2016

Cod. B

----- USCITA -----

Indirizzi in allegato

Red. N°
Risposta al Foglio del
N°

OGGETTO: Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391/2016.
Gestione dei materiali di cui all'art.3 dell'OCDPC n. 391/16.

La presente nota intende fornire specifiche indicazioni operative, per l'attuazione dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, così come definite dall'art. 3 della stessa ordinanza.

Ambito di applicazione

Ricentrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 "i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi".

Tali materiali, ai sensi del comma 1, dell'art.3 dell'OCDPC 391/16, sono classificati, in deroga all'art. 184 del D.lgs. 152/06, come rifiuti urbani con codice 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita non solo da rifiuti inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma.

In deroga all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.

Non sono, invece, assoggettati alla disciplina introdotta dall'ordinanza n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.



MODULARIO
PC - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 2

Si sottolinea, inoltre, che il comma 1, dell'art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.

Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

Lo stesso articolo prevede, come sopra richiamato, che i rifiuti in questione siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 3 della citata OCDPC 391/16, ed individuati sulla base del principio di prossimità.

Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo

Fermi restando i procedimenti di individuazione già disciplinati secondo le disposizioni degli ordinamenti di ciascun ente regionale e tenuto, comunque, conto dell'urgenza del caso, l'individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, opportuno che si trovino in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate. Ai mezzi di trasporto dovrà inoltre essere consentito un agevole accesso, da percorrere in sicurezza. E' consigliabile che i siti siano dotati di pesa mobile al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso.

Il sito, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria e della rendicontazione.

Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/Centri di raccolta comunali

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati e/o ai centri di raccolta comunali, possono essere eseguite dall'Ente gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che operano in deroga agli artt. 188 ter, 190, 193 e 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Qualora, in caso di estrema urgenza, si ricadesse nella certa impossibilità di poter far eseguire ai soggetti sopra indicati le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo, può essere consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, comma 2 della OCDPC n. 388.

A seguito dell'individuazione del soggetto responsabile della raccolta e trasporto, lo stesso dovrà individuare un referente tecnico, che tenga i rapporti con il Comune.

Il soggetto incaricato della raccolta e trasporto organizza i flussi di raccolta e trasporto agli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta ed una valutazione preliminare.

Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 3 dell'OPCM n. 391/16 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dal DM 6 settembre 2016.



Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

MODULARIO
P.C. P.A. 60

Modello n.60


Foglio n. 3

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/16, "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati". Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

PREVIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio



MODULARIO
P.C. - PA 60

Modello n.60

Foglio n. 4

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO

Presidente della Regione Lazio
Nicola ZINGARETTI
protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Presidente della Regione Marche
Luca CERISCIOLI
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Presidente della Regione Umbria
Catuscia MARINI
regione.giunta@postacert.umbria.it

Presidente della Regione Abruzzo
Luciano D'ALFONSO
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

e. p.c. Prefettura - UTG Rieti
urp.prefri@pec.interno.it

Prefettura - UTG Ascoli Piceno
protocollo.prefap@pec.interno.it

Prefettura - UTG Perugia
protocollo.prefpg@pec.interno.it

Prefettura - UTG L'Aquila
protocollo.prefaq@pec.interno.it





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disposizioni normative e tecnico-operative

in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

redazione a cura della Funzione Tecnica

Di.Coma.C. - Rieti

Dicembre 2016



INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	4
2.1	Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.....	4
2.2	Gestione delle Macerie.....	4
2.3	Gestione dei Materiali Contendenti Amianto (MCA).....	6
3	DISPOSIZIONI TECNICO-OPERATIVE.....	7
3.1	Ambito di applicazione.....	7
3.2	Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo.....	8
3.3	Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/Centri di raccolta comunali.....	8
3.4	PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO.....	9
3.5	PROCEDURA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI SITI CON AMIANTO DI NUOVA INDIVIDUAZIONE.....	10
4	CONCLUSIONI.....	11
5	ALLEGATO 1: Deroghe.....	12
5.1.1	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	12
5.1.2	Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161.....	14
5.1.3	D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016.....	14



Disposizioni normative e tecnico-operative

in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

1 PREMESSA

Il presente documento è stato redatto a cura della Funzione Tecnica istituita presso la DICOMAC¹, allo scopo raccogliere tutte le disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (c.d. "macerie") contenute nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile ed emanante in relazione all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016 e vuole rappresentare uno strumento di ausilio per tutti i soggetti coinvolti e responsabili a vario titolo nelle misure previste nelle medesime disposizioni.

Nel Capitolo 2, vengono riportate le disposizioni normative emanate in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. Nel capitolo 3, infine, sono state descritte le indicazioni operative inviate alle Regioni redatte con lo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e di rendere uniforme la gestione delle macerie.

Nell'Allegato 1, è rappresentato l'impianto derogatorio definito con l'O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016, articolo 5.

2 DISPOSIZIONI NORMATIVE


2.1 Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

Una delle prime azioni che si è resa necessaria per agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti legati agli interventi di prima emergenza, volti a rimuovere situazioni di rischio e ad assicurare le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, è stata quella di disporre che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento potessero essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. E' stabilito in particolare che il gestore dei servizi di raccolta, accordandosi preventivamente con i gestori degli impianti, ne danno comunicazione alla Regione e all'ARPA territorialmente competenti.²

2.2 Gestione delle Macerie

In ragione della necessità di definire tempestivamente uno strumento operativo per la gestione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione e abbattimento di quelli pericolanti, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha emanato, tra le altre, l'Ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016, nella quale le regioni interessate (Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo) sono state individuate, per gli

¹ istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, OCDPC n. 0388 del 26.08.2016
² O.C.D.P.C. n. 389 del 28/08/2016, articolo 2



ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili, anche avvalendosi dei comuni. In particolare è stato stabilito quanto segue.

- a) "I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99³, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184⁴ del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
- b) Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.
- c) Il trasporto dei materiali ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
- d) I rifiuti costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.
- e) Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese.
- f) Alle iniziative di cui sopra si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria."⁵

Inoltre, è stato stabilito che:

- a) "Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

³ rifiuti urbani non specificati altrimenti

⁴ "Classificazione": [...] i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. [...]

⁵ O.C.D.P.C. n. 391 del 01/09/2016, articolo 3



- b) La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
- c) I siti di deposito temporaneo delle macerie possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
- d) Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.⁶

Infine, le Regioni possono avvalersi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016 al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali⁷.

2.3 Gestione dei Materiali Contendenti Amianto (MCA)

Per quanto concerne i Materiali Contendenti Amianto (MCA), è stato stabilito che:

- a) "I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, nei quali si rinvenga – a seguito di ispezione visiva – la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di seguito descritte.
- b) I materiali da crollo sopra richiamati e i materiali costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianti individuabili nella fase di raccolta non dovranno essere movimentati ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione alla AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale a cui è attribuito il codice CER 17.06.05⁸, entro le 24 ore successive, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni sopra enunciate. Se il rinvenimento a seguito di ispezione visiva di materiale contenente amianto avviene successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo (se presente) oppure al sito di conferimento dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità sopra espresse. Il rifiuto rimanente privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.
- c) Considerata l'urgenza di provvedere alle attività indicate senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite

⁶ O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 12

⁷ O.C.D.P.C. n. 399 del 10/10/2016, articolo 5

⁸ Materiali edili contenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.



e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività nella misura necessaria.⁹

3 DISPOSIZIONI TECNICO-OPERATIVE

Di seguito si richiamano alcune indicazioni operative a supporto delle disposizioni normative emanate, comunicate alle Amministrazioni coinvolte in forma di circolari o di lettere. In particolare, come di seguito indicato, le indicazioni hanno fornito elementi operativi per l'individuazione del sito di deposito, per il suo allestimento, per l'avvio ai siti di deposito, per la gestione dei materiali contenenti amianto.

3.1 Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 "i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi".

Tali materiali sono classificati, in deroga all'art. 184 del D.lgs. 152/06, come rifiuti urbani con codice 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e/o Centro di raccolta comunale, di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita non solo da rifiuti inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche e elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma. Non sono, invece, assoggettati a tale disciplina i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

In deroga all'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016. Si sottolinea, inoltre, che è prevista la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.

Infine, i rifiuti in questione possono essere conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, individuati sulla base del principio di prossimità.

⁹ O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 11



3.2 Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo

Fermi restando i procedimenti di individuazione già disciplinati secondo le disposizioni degli ordinamenti di ciascun ente regionale e tenuto, comunque, conto dell'urgenza del caso, l'individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è, pertanto, opportuno che si trovino in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate. Ai mezzi di trasporto dovrà inoltre essere consentito un agevole accesso, da percorrere in sicurezza. E' consigliabile che i siti siano dotati di pesa mobile al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso.

Il sito, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria e della rendicontazione.

Nella misura compatibile con le esigenze di urgenza derivanti dalla situazione emergenziale in atto, le Regioni interessate, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA e, per quanto di competenza, delle ARPA e AUSL territorialmente interessate, provvedono all'allestimento del sito di deposito temporaneo che deve essere allestito nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

I soggetti tecnici di cui al precedente periodo, indicano le modalità di realizzazione degli interventi necessari affinché le operazioni ivi eseguite siano condotte riducendo in modo compatibile i rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o gli inconvenienti da rumori e odori, emissioni, evitando di danneggiare il paesaggio, l'ambiente e i siti di particolare interesse in modo non temporaneo.

I siti di deposito temporaneo, laddove possibile, devono prevedere le seguenti aree di deposito:

- area di conferimento deposito ed eventuale cernita delle macerie in ingresso derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma identificati con il CER 20 03 99;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti di cui alla lettera a) in cumuli o in cassoni scarrabili delle macerie;
- area adibita alla eventuale selezione di rifiuti pericolosi (RAEE, accumulatori, ecc.);
- area di deposito di rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose di cui alla lettera c) e dei rifiuti liquidi, protetta mediante idonea copertura fissa o mobile che consenta di tenere i rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici e attrezzata con appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle caratteristiche chimiche della specifica tipologia di rifiuto;
- area adibita ad eventuali rifiuti di amianto;
- qualora sia effettuata la separazione e cernita delle macerie per flussi omogenei dei rifiuti da avviare alle operazioni di recupero/smaltimento deve essere assicurato il deposito separato dei rifiuti pericolosi dai rifiuti non pericolosi;
- per i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, appartenenti all'edilizia storica, di coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati, non separati alla fonte, dovrà essere allestita un'area dedicata a tali materiali derivanti da operazioni di selezione effettuate sulle macerie.

3.3 Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/Centri di raccolta comunali

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati e/o ai centri di raccolta comunali, possono essere eseguite dall'Ente gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal



Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che operano in deroga agli artt. 188 ter, 190, 193 e 212 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Qualora, in caso di estrema urgenza, si ricadesse nella certa impossibilità di poter far eseguire ai soggetti sopra indicati le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo, può essere consentito l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto ad imprese private, espletando le procedure richiamate all'art. 5, comma 2 della OCDPC n. 388.

A seguito dell'individuazione del soggetto responsabile della raccolta e trasporto, lo stesso dovrà individuare un referente tecnico, che tenga i rapporti con il Comune.

Il soggetto incaricato della raccolta e trasporto organizza i flussi di raccolta e trasporto agli impianti, sulla base delle verifiche di accessibilità alle aree, dove svolgere la raccolta ed una valutazione preliminare.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/16, "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati". Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

3.4 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO

Nell'ambito delle attività di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) è stata elaborata una mappatura speditiva dei materiali contenenti amianto ottenuta con strumentazione campale. Tale mappatura, concepita per le finalità delle operazioni del CNVVF è stata condivisa con i soggetti responsabili (Regioni), gli organi preposti al controllo e alla vigilanza e con tutte le rappresentanze delle pubbliche amministrazioni istituite presso la DICOMAC allo scopo di essere uno strumento di ausilio per la definizione di una procedura speditiva degli interventi di bonifica dagli MCA.

Nella Figura 1 è riportata la procedura del flusso delle informazioni messa a punto a seguito di numerosi incontri con i soggetti interessati e sulla base delle disposizioni individuate dall'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016.




Figura 1




In base allo schema raffigurato, i VVF presso la DICOMAC trasmettono alla Funzione Tecnica della DICOMAC e alla Regione Lazio la mappatura sull'amianto.¹⁰

La Regione, insieme alla ditta specializzata nella rimozione dell'amianto, elaborano il Piano generale sulla rimozione dell'amianto e lo trasmettono all'ISPRA, all'ARPA, alla ASL e, per opportuna conoscenza, al MIBACT. La DITTA, insieme ai VVF, alla Regione e al MIBACT, si incontrano periodicamente per la programmazione degli interventi da attuarsi a partire dal giorno successivo. La DITTA comunica il piano con la programmazione giornaliera degli interventi di cui al punto 3 alla ASL, all'ARPA e all'ISPRA. La DITTA attua gli interventi come da programma di cui al punto 4, eventualmente assistita e supportata dai VVF e dal MIBACT. Infine, redige quotidianamente un report sugli interventi svolti e portati a termine. Lo invia ai VVF, alla DICOMAC e alla Regione. I VVF presso la DICOMAC aggiornano la mappatura sull'amianto.

3.5 PROCEDURA PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA GESTIONE DI SITI CON AMIANTO DI NUOVA INDIVIDUAZIONE

Nella figura sotto riportata, si evidenzia il flusso relativo alle attività previste in caso di individuazione di nuovi siti con presenza di amianto.



1. Qualora il COA (VVF), durante una demolizione o la movimentazione di macerie, rinvenga amianto non ancora censito, ne dà rapida comunicazione, via mail come di seguito indicato:

- a. alla DICOMAC – VVF comunicando le informazioni previste in allegato A) per la procedura “da movimentazione macerie”.
- b. alla Regione Lazio (ftosini@regione.lazio.it, territorio@regione.lazio.legalmail.it) con la richiesta, ove si evinca il livello di urgenza, di rimozione dell'amianto e coordinate del punto. Per conoscenza alla FUNZIONE TECNICA DICOMAC.

In attesa della rimozione, il COA provvede alla messa in sicurezza del sito per preparare l'intervento della ditta che si occupa dell'amianto.


¹⁰ I VVFF hanno effettuato un censimento della presenza di amianto nelle aree che sono state esposte al sisma del 24 agosto u.s. Attualmente, la mappatura derivata riporta un numero di siti esaminati di circa 300, dei quali circa il 50% hanno evidenziato presenza di amianto. Tale presenza è stata rilevata per mezzo di strumentazione specifica che ha comportato anche l'inclusione, nel censimento, di siti con amianto localizzato in edifici non compromessi da danneggiamenti. La dislocazione dei siti è riportata su una mappa di base dove gli edifici sono rappresentati con 3 colori diversi, che identificano le pareti crollate, parzialmente crollate e integre.



2. Qualora la Ditta incaricata di effettuare la selezione in sito delle macerie, durante la propria attività, rinvenga amianto non ancora censito, ne dà rapida comunicazione, come di seguito indicato:
 - a. E-mail alla Regione Lazio (ftosini@regione.lazio.it, territorio@regione.lazio.legalmail.it) con la richiesta, ove si evinca il livello di urgenza, di rimozione dell'amianto. Per conoscenza alla FUNZIONE TECNICA DICOMAC.
3. La Regione, ricevuta la richiesta del COA (VVF) o della Ditta che seleziona le macerie, valuta l'opportunità di una attivazione urgente della Ditta che si occupa della gestione dell'amianto.
4. La Ditta che si occupa della rimozione dell'amianto, qualora attivata,;
 - a. invia prima possibile il programma dell'intervento alla ASL, all'ARPA, all'ISPRA, al MIBACT e, per conoscenza, ai VVF;
 - b. dopo 24 ore da tale notifica interviene nel nuovo sito, previa redazione dell'allegato al piano di sicurezza secondo le informazioni fornite dai VVF, in particolare per quanto riguarda le modalità di evacuazione e il punto di ritrovo;
 - c. nel caso di intervento su nuovo sito derivante dalla movimentazione macerie eseguita dalla ditta che seleziona le macerie comunica, alla Funzione Tecnica per il tramite della Regione, i seguenti dati relativi al nuovo sito: coordinate geografiche sito, data, ora, comune, frazione, tipologia di edificio.

4 CONCLUSIONI

Nel concludere questa breve rassegna normativa e tecnico operativa si auspica che il lettore possa acquisire una visione completa dei passaggi temporali e delle azioni che hanno caratterizzato la fase emergenziale successiva al sisma che ha colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 24 agosto 2016 per permettere le attività, strettamente connesse con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali.



5 ALLEGATO 1: Deroghe

Con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile¹¹ è stato possibile prevedere anche un impianto derogatorio al fine di operare in condizioni di emergenza, come disposto dalla L. 225/1992 e s.m.i., articolo 5, comma 2. In Allegato 1, sono riportate le deroghe alla normativa ambientale contenute nelle disposizioni finora emanate.

5.1.1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

5.1.1.1 Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

- Titolo I - Norme generali
 - Articolo 6 (Oggetto della disciplina),
 - Articolo 7 (Competenze),
 - Articolo 9 (Norme procedurali generali),
 - Articolo 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti),
- Titolo V - Norme transitorie e finali
 - Articoli 33 (Oneri istruttori),
 - Articolo 35 (Disposizioni transitorie e finali)

5.1.1.2 Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

- Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione
 - Titolo I - Principi generali e competenze
 - Articolo 57 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo),
 - Articolo 58 (Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare),
 - Articolo 59 (Competenze della conferenza Stato-regioni), Articolo 60 (Competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA),
 - Articolo 61 (Competenze delle regioni),
 - Articolo 62 (Competenze degli enti locali e di altri soggetti),
 - Articolo 63 (Autorità di bacino distrettuale),
 - Titolo II - I distretti idrografici, gli strumenti, gli interventi
 - Articolo 69 (Programmi di intervento)
- Sezione II - Tutela delle acque dall'inquinamento
 - Articolo 76 (Disposizioni generali),
 - Articolo 77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale),
 - Articolo 78 (Standard di qualità per l'ambiente acquatico),
- Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
 - Articolo 100 (Reti fognarie),
 - Articolo 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi),
 - Articolo 103 (Scarichi sul suolo),
 - Articolo 105 (Scarichi in acque superficiali),
 - Articolo 106 (Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili),
 - Articolo 107 (Scarichi in reti fognarie),


¹¹ O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016, articolo 5 e O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 5



- Articolo 108 (Scarichi di sostanze pericolose),
- **Titolo IV - Strumenti di tutela**
 - **Articolo 117** (Piani di gestione e registro delle aree protette),
 - **Articolo 118** (Rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica),
 - **Articolo 119** (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici),
 - **Articolo 120** (Rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici),
 - **Articolo 121** (Piani di tutela delle acque),
 - **Articolo 122** (Informazione e consultazione pubblica),
 - **Articolo 123** (Trasmissione delle informazioni e delle relazioni); **Articolo 124** (Criteri generali),
 - **Articolo 125** (Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali),
 - **Articolo 126** (Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane),
 - **Articolo 127** (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue);

5.1.1.3 Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

- **Titolo I - Gestione dei rifiuti**
 - **Articolo 177** (Campo di applicazione),
 - **Articolo 178** (Finalità),
 - **Articolo 179** (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti),
 - **Articolo 181** (Recupero dei rifiuti),
 - **Articolo 182** (Smaltimento dei rifiuti),
 - **Articolo 183** (Definizioni),
 - **Articolo 184** (Classificazione),
 - **Articolo 185** (Limiti al campo di applicazione),
 - **Articolo 186** (Terre e rocce da scavo),
 - **Articolo 187** (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi),
 - **Articolo 188** (Oneri dei produttori e dei detentori),
 - **Articolo 189** (Catasto dei rifiuti),
 - **Articolo 190** (Registri di carico e scarico),
 - **Articolo 191** (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi),
 - **Articolo 192** (Divieto di abbandono),
 - **Articolo 193** (Trasporto dei rifiuti);
 - **Articolo 195** (Competenze dello stato),
 - **Articolo 196** (Competenze delle regioni),
 - **Articolo 197** (Competenze delle province),
 - **Articolo 198** (Competenze dei comuni),
 - **Articolo 199** (Piani regionali),
 - **Articolo 205** (Misure per incrementare la raccolta differenziata),
 - **Articolo 208** (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti),
 - **Articolo 209** (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale),
 - **Articolo 210** (Autorizzazioni in ipotesi particolari),
 - **Articolo 211** (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione),
 - **Articolo 212** (Albo nazionale gestori ambientali),



- Articolo **214** (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate),
- Articolo **215** (Autosmaltimento),
- Articolo **216** (Operazioni di recupero),
- **Titolo II - Gestione degli imballaggi**
 - Articolo **225** (Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
- **Titolo III - Gestione di particolari categorie di rifiuti**
 - Articolo **230** (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture),
 - Articolo **231** (Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209);
- **Titolo V - Bonifica di siti contaminati**
 - Tutti gli articoli, dal **239** al **253**
- **Titolo VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali**
 - Articolo **266** (Disposizioni finali)

5.1.2 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 2012, n. 161

5.1.3 D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016

- Articolo **21**, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- Articoli **32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98**, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- Articolo **35**, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- Articoli **37 e 38**, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- Articoli **40 e 52**, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- Articoli **60, 61, 63 e 85**, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
- Articolo **95**, allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- Articolo **31**, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- Articolo **24**, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;
- Articoli **25, 26 e 27**, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;



- Articolo **157**, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in relazione alle procedure realizzate secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'ordinanza n. 388/2016;
- Articolo **105**, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6¹².

¹² O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016, articolo 5, comma 2





Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6,

Del. n. 11087

Class. 28 (700/1)

Roma 2 AGO. 2016

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Frosinone,
Latina e Rieti, con sede a Roma
PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per l'Umbria, con sede a
Perugia
PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio delle Marche, con sede ad
Ancona
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione
della città dell'Aquila e dei Comuni del
Cratere, con sede a Chieti
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT per
il Lazio, con sede a Roma
PEC: mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT per
l'Umbria, con sede a Perugia
PEC: mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293 - FAX 06-6723.4272
e-mail: dg-abap.servizio3@beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Al Segretariato Regionale del MiBACT per
le Marche, con sede ad Ancona
PEC: mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT per
l'Abruzzo, con sede all'Aquila
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
PEC: mbac-
udem.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Al Segretario Generale
PEC:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica.

L'esperienza pregressa di allontanamento delle macerie dai siti colpiti da eventi sismici consente un progressivo affinamento delle procedure atte a rendere più efficienti le operazioni di rimozione nonché più affidabili i successivi interventi di recupero.

Allo scopo risulta necessario individuare **due modalità distinte, una per i beni tutelati e l'altra per l'edilizia storica**, all'interno della sequenza operativa di seguito illustrata:

1. Acquisizione di riprese fotografiche dall'alto con droni.
2. Perimetrazione sulle foto con una zonizzazione che individui le tre tipologie di macerie:
 - a. macerie di **beni tutelati** (sia con provvedimento espresso che *ope legis*)
 - b. macerie di **edilizia storica**
 - c. macerie di **edifici moderni privi di interesse culturale**.
3. La Rimozione delle **macerie di tipo c)** dovrà avvenire con l'unica precauzione di verificare se ci siano commistioni o intersezioni con macerie di tipo a) o b).
4. Preliminarmente alla rimozione delle **macerie di tipo a) e b)** dovranno essere svolte le seguenti operazioni:
 - a. trasposizione sulle macerie dei perimetri delle diverse tipologie con uso di picchetti o altre forme di individuazione sul campo utili alla definizione del successivo programma di asportazione delle macerie;
 - b. suddivisione in quadranti georeferenziati delle riprese fotografiche da suddividere ulteriormente in funzione della dimensione degli edifici, della densità delle macerie e delle modalità di stratificazione di esse;
5. la rimozione delle macerie di **tipo b)** dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: le macerie dovranno essere trasportate in luoghi da individuare a cura della Regione/Comune. Lo spostamento deve avvenire con modalità tali da consentire il successivo recupero della maggior quantità possibile di materiale lapideo, sia dell'apparato murario che di stipiti e soglie di porte e finestre, cornici, mensole, camini, eventuali elementi decorativi, balconi, ceramiche, legno lavorato, metalli lavorati, coppi ecc., nonché il recupero di materiale di risulta che, opportunamente trattato, può costituire base inerte per la futura ricostruzione. La cernita avverrà nei luoghi di raccolta con la supervisione di personale tecnico del MiBACT. Allo scopo occorre, per quanto possibile, associare il materiale alla sua originaria localizzazione e consentirne la tracciabilità. Sulle foto georeferenziate e quadrettate potrà essere riportata la mappatura catastale per aiutare il futuro ricollocamento dei materiali nelle



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHITETTONICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293 - FAX 06-6723.4272

e-mail: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

diverse unità abitative, anche al fine di un riconoscimento identitario da parte della popolazione. Nello spostamento e nell'accatastamento del materiale selezionato nelle macerie di tipo b) si dovrà avere cura, per quanto possibile, di associare il cumulo al quadrante e alle particelle catastali.

6. la salvaguardia *in situ* delle macerie di **tipo a)** dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. riconoscimento delle frange sparse attorno al cumulo principale dell'edificio tutelato e loro riaccorpamento al medesimo cumulo del crollo
 - b. copertura tempestiva con teli di tutte le macerie, salvo quelle la cui rimozione non debba essere immediata per motivi indifferibili di viabilità e comunicazione (le modalità di rimozione dovranno comunque attenersi per quanto possibile a quanto previsto nel seguente punto 7).
 - c. adozione di provvedimenti per l'allontanamento delle acque meteoriche al fine di evitare ruscellamenti al disotto delle macerie (es. creazione di trincee ovvero muretti perimetrali e quanto ritenuto opportuno a seconda delle diverse situazioni).
7. la rimozione delle macerie di **tipo a)** dovrà avvenire, ove possibile, in previsione di tempo favorevole, adottando le procedure sottoelencate:
 - a. rimozione provvisoria dei teli di protezione
 - b. preventiva "ripulitura" *in situ* dai materiali incongrui (es. cordoli sommitali in cemento armato, coperture in latero-cemento ecc.) da smaltire in modalità ordinaria
 - c. esecuzione di ulteriore ripresa fotografica con drone e sua georeferenziazione e quadrettatura
 - d. realizzazione di provvidenze atte a proteggere le macerie da eventi atmosferici (es. tettoie di copertura)
 - e. verifiche con metodo stratigrafico per l'individuazione di porzioni omogenee di parti strutturali e apparati decorativi e loro individuazione sulla mappatura di cui al punto c), avendo anche particolare attenzione alla possibilità di rinvenimento di opere mobili di interesse culturale
 - f. l'analisi delle macerie potrà consentire l'individuazione di interventi sulle singole porzioni omogenee con provvedimenti reversibili atti a dotarle di coesione sufficiente e supporti adeguati per consentirne la rimozione, il trasporto e il successivo trattamento (bendaggi, fasce di contenimento, supporti metallici, getti di poliuretano o schiume da imballaggio su fogli di polietilene, ecc. in particolar modo laddove ci sia da salvaguardare la pertinenzialità delle decorazioni alla muratura), nonché eventuali smontaggi con preventiva mappatura e numerazione degli elementi.
 - g. l'allontanamento e il ricovero in situazione protetta dovranno essere specificamente progettati in funzione delle dimensioni e delle condizioni delle singole parti da rimuovere.

Tutte le suddette operazioni dovranno essere effettuate sotto la supervisione di personale MiBACT.

IL DIRETTORE GENERALE
(Caterina Bon Valsassina)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293 - FAX 06-6723.4272
e-mail: dg-abap.servizio3@beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it





Soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili
Art. 5 Ordinanza n. 393 CDPC del 13 settembre 2016

Sisma Centro Italia 24 agosto 2016 - Procedure per la gestione delle attività inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali mobili ed immobili

Premessa

Le attività concernenti la salvaguardia dei beni culturali sono attuate secondo le disposizioni del "Soggetto Attuatore per i beni culturali", arch. Antonia Pasqua Recchia, nominato con OCDPC n. 393/2016 (Art 5 comma 2). Conformemente alla Direttiva MIBACT del 23 aprile 2015 le disposizioni si attuano anche attraverso la Unità di Crisi e Coordinamento Nazionale (UCCN) del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo (MIBACT) e, a livello regionale, per il tramite delle Unità di Crisi Coordinamento Regionale (UCCR) che fanno capo ai Segretariati regionali del MIBACT.

L'evoluzione dell'azione emergenziale ha reso necessario sia il rafforzamento operativo delle strutture territoriali che, contestualmente, il ruolo di coordinamento, monitoraggio e supporto delle strutture centralizzate.

A tal fine i Segretariati regionali-UCCR garantiscono la presenza di proprie Unità di personale nei "Centri di coordinamento regionale" attivati nelle quattro Regioni coinvolte dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria), con l'importante ruolo di raccordo tra le predette UCCR del MIBACT e i medesimi Centri di Coordinamento regionali.

A livello centrale, la struttura di riferimento è individuata nella "Funzione Beni Culturali" attivata presso la Direzione Comando e Controllo (DI.Coma.C.), istituita con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2749 del 12 settembre 2016 con il ruolo di monitoraggio e supporto delle attività poste in essere nei Centri di coordinamento regionale, nonché di più generale coordinamento.

La Funzione Beni Culturali è costituita da almeno un referente del Dipartimento della Protezione Civile e un referente del MIBACT. Possono integrare la Funzione Beni Culturali anche le unità del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale appositamente distaccate nel territorio.

Ambito di applicazione

1. Per gli interventi che coinvolgono beni vincolati o di interesse culturale e che siano finalizzati alla pubblica incolumità, al ripristino di servizi essenziali o alla fruibilità viaria si applicano le "Procedure per la messa in sicurezza temporanea post-sismica" di cui alla nota UC/TERAG16/0047429 del 15 settembre 2016.
 2. Per tutti gli altri interventi che coinvolgono beni vincolati o di interesse culturale si applicano le procedure riportate nel presente documento.
- 1. SOPRALLUOGHI PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE (1° LIVELLO)**
- a. Le UCCR-MIBAC conducono sopralluoghi per il rilievo speditivo del danno (di 1° livello) sull'intero territorio interessato dal sisma attraverso squadre composte da funzionari MIBACT che compilano le



apposite schede. Tale attività è in via di completamento, sulla base sia delle segnalazioni ricevute che di riscontri diretti.

2. SOPRALLUOGHI PER IL RILIEVO DEL DANNO AL PATRIMONIO CULTURALE (2° LIVELLO)

- a. Le UCCR-MIBAC definiscono le priorità da seguire nella programmazione dei sopralluoghi per il rilievo del danno di 2° livello, anche in base agli esiti dei sopralluoghi speditivi (di 1° livello) e previa verifica di eventuale sequestro del bene da parte dell'Autorità Giudiziaria per il tramite del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio culturale (CCTPC). Qualora tale verifica dia esito positivo tutti i rilievi sono subordinati al Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria richiesto per il tramite del suddetto Comando.
- b. Le UCCR-MIBAC definiscono il programma settimanale (dal Lunedì alla Domenica) dei sopralluoghi per il rilievo del danno ai beni culturali, da predisporre in base delle disponibilità dei tecnici MIBACT, tenendo conto della contiguità territoriale dei beni al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse.
- c. Le suddette squadre sono integrate con strutturisti esperti, resi disponibili per il tramite della Di.Coma.C. - Funzione Beni Culturali, previa richiesta effettuata dalla UCCR-MIBAC il mercoledì della settimana precedente, attraverso il modulo in allegato 1, con la specifica dei comuni in cui si andrà a operare, così da consentire una corretta gestione del personale e la pianificazione delle risorse disponibili. Entro il venerdì della stessa settimana la Di.Coma.C.- Funzione beni culturali comunica alle UCCR-MIBAC i nominativi degli esperti strutturisti che compongono ciascuna squadra.
- d. Per i sopralluoghi in zona rossa o nei casi di grave danneggiamento del bene immobile su cui si deve effettuare il rilievo (gravità desumibile dalla scheda di rilievo di 1° livello) la squadra è integrata da una unità dei VVFF per garantire la praticabilità, previa richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, per il tramite del Centro di coordinamento regionale.
- e. La scheda di rilievo del danno di 2° livello viene compilata anche in caso di interventi urgenti su beni immobili (presidi, smontaggi controllati...), compatibilmente con le condizioni di accessibilità e con l'urgenza dell'intervento.
- f. Le squadre così integrate si organizzano in sede di Centro di coordinamento regionale. Pertanto ogni lunedì i componenti delle squadre si incontrano presso il Centro di coordinamento regionale, sotto il coordinamento dell'UCCR-MIBAC, per definire ed approfondire congiuntamente tutti gli aspetti operativi (orari, punti di incontro, accessibilità, distribuzione delle schede preferibilmente già precompilate nella sezione anagrafica, riferimenti sul posto, ...) relativi ai rilievi programmati per la settimana; le squadre effettuano i sopralluoghi sul territorio e compilano le schede di rilievo del danno di 2° livello (per chiese e palazzi).
- g. Sia per le chiese che per i palazzi non si compila la sezione relativa ai costi. Per le chiese viene compilata da parte degli strutturisti la sezione relativa all'agibilità che viene da essi sottoscritta. La stessa sezione non va compilata per i palazzi, la cui agibilità viene definita con sopralluogo separato utilizzando la scheda AeDES sempre sottoscritta dagli strutturisti.
- h. I componenti MIBACT delle squadre consegnano quotidianamente le schede alle UCCR-MIBAC, che a loro volta provvedono a verificarne la completezza, scansionarle, archivarle, come previsto dalla Direttiva del 23 aprile 2015, e a inserirle nella piattaforma Community-MIBAC, alla quale verrà garantito l'accesso anche alla Di.Coma.C.- Funzione beni culturali e al Centro di coordinamento regionale.



- i. Le UCCR-MIBAC inviano giornalmente al Soggetto Attuatore e all'UCCN-MiBAC il report di monitoraggio delle attività completo degli esiti del rilievo, secondo lo schema di cui all'allegato 2. Contestualmente, utilizzando lo schema di cui all'allegato 3, inviano al Centro di coordinamento regionale e alla Di.Coma.C. - Funzione beni culturali, il report contenente i soli esiti di agibilità, per i conseguenti provvedimenti urgenti da adottarsi (per pubblica incolumità, ripristino di servizi essenziali, fruibilità viaria).
 - j. Il Centro di coordinamento regionale trasmette gli esiti di agibilità alle autorità interessate per il seguito di competenza e si attiva per l'attuazione dei provvedimenti urgenti segnalati.
 - k. Le UCCR-MIBAC provvedono a formulare nel più breve tempo possibile, per il tramite di un apposito gruppo di lavoro, la stima dei costi relativi alle opere di messa in sicurezza e dell'intervento di consolidamento/restauro o ricostruzione. A tal fine il Soggetto attuatore avvia immediatamente un gruppo di lavoro unificato per l'affinamento della metodologia di individuazione dei costi parametrici unitaria per le quattro regioni, basandosi sulle banche dati di preventivo e di consuntivo dei costi sostenuti per interventi analoghi, e sulle tipologie di danno riscontrate nelle schede di 1° livello e, per quanto possibile tenuto conto dell'urgenza di pervenire ad un dato complessivo, sulle tipologie di danno riscontrate nelle schede di 1° livello.
 - l. Le UCCR-MIBAC aggiornano le schede di rilievo del danno di 2° livello inserendo i dati relativi ai costi a completamento delle sezioni previste e reinseriscono le schede aggiornate nella piattaforma Community-MIBAC.
- 3. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU BENI MOBILI ED IMMOBILI (qualora non ricorrano le finalità di pubblica incolumità, ripristino di servizi essenziali o fruibilità viaria)**
- a. Le UCCR-MIBAC definiscono le priorità degli interventi sul patrimonio culturale presente nel territorio di propria competenza, suddivisi tra interventi su beni mobili (spostamento in luogo sicuro o protezione *in situ*) e interventi sugli immobili. Tali priorità sono trasmesse al Soggetto Attuatore per i beni culturali e all'UCCN-MiBAC.
 - b. Per i beni immobili, l'ordine di priorità è connesso con il rischio di perdita del bene stesso; nel caso in cui al loro interno sia presente anche patrimonio culturale mobile da mettere in sicurezza, va specificatamente segnalato nel campo note del report di monitoraggio.
 - c. Per i beni mobili, l'ordine delle priorità è definito in base al rischio di aggravamento di danni.
 - d. Il Soggetto Attuatore per i beni culturali, sulla base degli elenchi di priorità trasmessi dalle UCCR-MIBAC, definisce un ordine di priorità complessivo e si coordina con il Soggetto Attuatore dei VVF, al fine di individuare gli interventi che potranno essere realizzati dai VVF, in funzione delle risorse allo scopo destinate, e quelli per i quali il Soggetto Attuatore dei beni culturali per il tramite dei Segretariati Regionali -UCCR provvede ricorrendo ad altre strutture operative ovvero con ditte private.
 - e. Il Soggetto Attuatore per i beni culturali trasmette alle UCCR-MIBAC l'elenco di priorità complessivo con l'indicazione della struttura da impiegare per la realizzazione di ciascun intervento.
 - f. In sede di Centro di coordinamento regionale, le UCCR-MiBAC procedono alla progettazione degli interventi, con il supporto dei VVF o dei centri di competenza, e alla successiva attuazione degli stessi con i soggetti individuati.
 - g. Per la messa in sicurezza dei beni mobili, le UCCR-MIBAC provvedono a pianificare gli interventi, valutando le eventuali attrezzature nonché i mezzi di trasporto e le professionalità MIBACT necessari per la rimozione dei beni e ad attuarli, se necessario, con il supporto dei VVF da



Ricevuto tramite Posta Elettronica Certificata
in data 21/09/2016 alle ore 10:00
per la Direzione Regionale del Patrimonio Culturale
via S. Maria della Vittoria, 10 - 66100 L'Aquila
tel. 0862/410000 - fax 0862/410001
www.regione.abruzzo.it



richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, per il tramite del Centro di coordinamento regionale.

- h. Nel caso in cui si ritenga necessario il supporto di personale e mezzi di trasporto per i beni mobili ricorrendo ad associazioni di volontariato di protezione civile specializzate, l'UCCR-MIBAC ne inoltra richiesta alla Di.Coma.C., che si attiva in tal senso nell'ambito delle organizzazioni di rilievo nazionale qualificate, ovvero, in coordinamento con le direzioni di protezione civile delle Regioni interessate, delle organizzazioni regionali riconosciute.
- i. Negli interventi che prevedono la rimozione dei beni mobili, il CCTPC, presente presso i Centri di coordinamento regionali, si attiva a supporto del MIBACT per le attività di competenza previste nella Direttiva del 23 aprile 2015.
- j. Tutti gli interventi saranno attuati previa verifica che l'immobile su cui si interviene non sia sottoposto a sequestro giudiziario. In quest'ultimo caso occorre ottenere il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria per il tramite del CCTPC.
- k. Nel caso di interventi su beni mobili particolarmente vulnerabili, il personale delle UCCR potrà essere integrato con personale degli Istituti centrali MIBACT che saranno attivati direttamente dall'UCCN-MIBAC.

Roma, 21 settembre 2016

Il Soggetto Attuatore per i beni culturali
(Antonia Paolone)

ALL. 2

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

EVENTO:

SCHEDE DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' EFFETTUATE DI RILIEVO DEL DANNO E DI NESSA IN SICUREZZA

FASE: RILIEVO SPERIMENTO DEL DANNO O FIANCO	RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL BENE	IDENTIFICAZIONE DEL BENE (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE)	RACCONTI IN FASE DI EVOLUZIONE (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE)
	RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DEL BENE	IDENTIFICAZIONE DEL BENE (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE)	RACCONTI IN FASE DI EVOLUZIONE (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE) (CANTIERE)




Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' EFFETTUATE DI RILIEVO DEL DANNO E DI MESSA IN SICUREZZA. ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

ANAGRAFICA	
RIFERIMENTO VERTICALE	indicare C se bene complesso I se bene individuo
DENOMINAZIONE	per beni individui indicare la denominazione del bene per beni complessi indicare la denominazione del complesso+la denominazione del bene componente



FASE MESSA IN SICUREZZA-SPOSTAMENTO BENI MOBILI	
compilare dall'edificio vanno rimossi i beni mobili presenti	
STATO DI ATTUAZIONE	indicare P se "programmato" I C se "in corso" C se "completato"
CONSISTENZA BENI DA SPOSTARE	indicare T per "tutti" IP per "in parte"

FASE MESSA IN SICUREZZA-MACERIE	
compilare se il bene è interessato dalla necessità di rimozione delle macerie	
DISLOCAZIONE	indicare I se "all'interno dell'edificio" E se "all'esterno dell'edificio" IE se "all'interno ed all'esterno dell'edificio"
INTERVENTI ATTUATI	indicare N per "nessuno" L per "stoccate in loco" R per "rimosse"





Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO
SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOS ITTUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6,

Set n. 11573
Class. 28.07.00.

Roma 15 SET, 2016

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Frosinone,
Latina e Rieti, con sede a Roma
PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per l'Umbria, con sede a
Perugia
PEC: mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio delle Marche, con sede ad
Ancona
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione
della città dell'Aquila e dei Comuni del
Cratere, con sede a Chieti
PEC: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT per
il Lazio, con sede a Roma
PEC: mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT per
l'Umbria, con sede a Perugia
PEC: mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293 - FAX 06-6723.4272
e-mail: dg-abap.servizio3@beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



Al Segretariato Regionale del MiBACT per
le Marche, con sede ad Ancona
PEC: mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiBACT per
l'Abruzzo, con sede all'Aquila
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it

es. p. a.
Al Capo dell'Ufficio Legislativo
PEC: mbac-
udem.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Al Segretario Generale
PEC:mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Direttiva per le procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica – rettifica data di protocollo.

In riferimento alla nota prot. n. 11087, relativa alle procedure di rimozione e recupero delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, per evidente errore materiale nell'apposizione del timbro, è stato indicato, come giorno del protocollo, il 12 agosto 2016.

Viceversa, come anche desumibile dal sistema di protocollo informatico ESPI, la data corretta deve intendersi 12 settembre 2016.


Tale direttiva, pertanto, deve essere individuata come prot.n. 11087 del 12 settembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(Caterina Bon Valsassina)



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

SERVIZIO III "TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ARCHITETTONICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293 - FAX 06-6723.4272
e-mail: dg-abap.servizio3@beniculturali.it
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it



GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
COR - CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

Alle Amministrazioni in elenco

OGGETTO: Eventi sismici del 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. **Procedure operative per la gestione dell'amianto.**

A seguito dell'evento sismico del 18 gennaio 2017 che ha colpito l'Alto Aterno con quattro scosse di magnitudo superiore a 5.0, si sono verificati crolli di alcune stalle e/o magazzini rurali ed è stato riscontrato su molti edifici pubblici e privati un aggravamento dei danni cagionati dagli eventi precedenti (24 agosto e 30 ottobre 2016), tanto da doverne disporre la demolizione per garantire la sicurezza pubblica.

A seguito delle verifiche sugli edifici crollati e quelli da demolire, da parte dei Comuni e dei Comandi dei Vigili del Fuoco, sono giunte al COR segnalazioni di presenza di materiale contenente amianto. Pertanto, si rende opportuno, nelle more dell'approvazione del previsto "Piano operativo regionale di gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione" (art. 28, comma 2 del DL 17/10/2016, n. 189 convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i.), riassumere le procedure operative dettate in materia dal Dipartimento della Protezione Civile.

La Gestione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto (MCA), fa riferimento a quanto stabilito dalla **O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 - Art. 11** "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici" ed alle specifiche disposizioni normative ed operative emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con la **Circolare UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016** "Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell'ODCDPC n. 391/2016. Gestione dei materiali di cui all'art. 3 dell'ODCDPC n. 391/2016".

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- **Allegato 1** - Procedura operativa per la gestione dell'amianto;
- **Allegato 2** - Scheda per la comunicazione della presenza di amianto e/o sostanze pericolose.

In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile oggetto di bonifica, la comunicazione in Allegato 2 potrà essere presentata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Servizio Gestione dei Rifiuti, tel. 085/65431 o via e-mail a: sisma2016@regione.abruzzo.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Funzione "Macerie"
F.to Dott. Franco Gerardini

Il Responsabile del Centro Operativo Regionale
F.to dott. Antonio Iovino



ALLEGATO 1

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELL'AMIANTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'amianto o materiali contenenti amianto (MCA), rinvenuti durante una demolizione o la movimentazione di macerie da crollo totale o parziale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 11 del DL 189/2016 come convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i., che prevede per i materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione disposta dai soggetti competenti: "omissis .. ai materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto, non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo".

Infatti ai sensi delle specifiche disposizioni normative ed operative emesse dal Dipartimento della Protezione Civile con la Circolare UC/TERAG 16/0046100 dell'11/09/2016 "Evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Prime indicazioni operative ed attuative dell'ODCDPC n. 391/2016. Gestione dei materiali di cui all'art. 3 dell'ODCDPC n. 391/2016", è stato disposto che: "omissis ... non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 3 dell'OPCM n. 391/2016 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto, che dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dal D.M. 06/09/1994".

PROCEDURE OPERATIVE

I VVF o la Ditta esterna incaricata (eventuale altro soggetto interessato), sospendono immediatamente i lavori e informano il Comune ed il proprietario del sito interessato del rinvenimento di amianto. Tali materiali non possono essere movimentati e devono essere perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico (messa in sicurezza del sito).

Il proprietario del sito procede, nelle more della rimozione, a comunicare tempestivamente, via e-mail al Comune e alla Regione Abruzzo/COR (sisma2016@regione.abruzzo.it), la presenza di amianto con l'indicazione delle coordinate geografiche del punto di rinvenimento, autorizzando contestualmente il Comune ad effettuare la rimozione dell'amianto nella sua proprietà (Allegato 2). La Regione Abruzzo/COR provvede ad informare la Funzione Tecnica DICOMAC.

Se l'amianto è rilevato in fase di raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (cd. "RAEE"), mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio alle successive operazioni di recupero o smaltimento.

Il Comune individua una o più ditte specializzate iscritte alla specifica Categoria 10 "Bonifica di beni contenenti amianto" nell'elenco disponibile c/o l'Albo Gestori Ambientali - Sezione Abruzzo e provvede all'assegnazione dell'incarico con le deroghe richiamate all'articolo 5, comma 2 della OCDPC n. 388/2016.

Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il Sito di Deposito Temporaneo (SDT), il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto (MCA), e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuti urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento.

In quest'ultimo caso i SDT possono essere adibiti anche a deposito di rifiuti di amianto, in area separata ed appositamente allestita. Nei SDT dovranno essere adottate adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori nonché per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali. Qualora ritenuto necessario, anche in relazione ai dati e alle informazioni disponibili sui materiali da gestire, dovrà essere attuata adeguata sorveglianza sanitaria, con correlato monitoraggio ambientale di polveri e fibre di amianto.





GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
COR – CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it


Nel caso di demolizioni, si dovrà procedere, qualora logisticamente possibile in condizioni di sicurezza, alla rimozione dell'amianto prima della demolizione, a meno che la rimozione preventiva non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore.

Per quanto riguarda gli **interventi di bonifica**, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale l'amianto, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio un idoneo **piano di lavoro** ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente, che **entro 24 ore lo valuta**, nonché al MIBACT (*se si tratta di edificio vincolato*) e p.c. al COA/VVF. A tal fine i Dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende ed ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza. L'amianto, successivamente alla rimozione dalle macerie (*nonché i Dispositivi di protezione Individuale*), dovrà essere gestito in conformità alle norme vigenti in materia e gli addetti alle operazioni di raccolta, trasporto e alle successive fasi di selezione e cernita delle macerie dovranno essere adeguatamente informati e formati, nonché dotati dei DPI necessari.

L'ARTA e l'ASL territorialmente competente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), ciascuno per quanto di competenza, assicurano la vigilanza e il rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 11 del D.L. 189/2016 come convertito con modificazioni in legge 15/12/2016, n. 229 e s.m.i.

Nella Fig. 1 è riportata la procedura del flusso delle informazioni relativo alle attività previste in caso di individuazione di siti con presenza di amianto o MCA.

Fig. 1 – Flusso delle informazioni.



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - COR - partenza - Prot. 5137/PROT del 25/03/2017 - titolo I - classe 01





GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO PROTEZIONE CIVILE
COR - CENTRO OPERATIVO REGIONALE
sisma2016@regione.abruzzo.it

ALLEGATO 2

**SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DELLA PRESENZA
DI AMIANTO E/O SOSTANZE PERICOLOSE**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ C.F. _____
residente a _____ in _____
n° _____ Telefono _____ E-mail _____

In qualità di **proprietario/possessore**, anche parziale, dell'immobile sito in

Via _____ n. _____ nel Comune di _____ Prov _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 e s.m.i. e dell'Ordinanza n. 394 del 19.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che venga eseguita la raccolta ed il trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale dell'edificio causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni successivi o da demolizione ordinata dalla pubblica autorità o generata da opere provvisoriale

A tal fine dichiara che le macerie in argomento includono manufatti contenenti amianto ed in particolare segnalo la presenza di:

- Liste intere, rotte e frammenti di lastre stoccate in zone separate alle macerie
- Piccoli pezzi e manufatti stoccati in zone separate dalla macerie quali:

Cisterne per acqua	n. _____
Canne fumarie	n. _____
Tubazioni	n. _____
- Cumulo macerie frammiste ad amianto
- Copertura danneggiata
- Altre sostanze pericolose per la salute e l'ambiente (bombole di gas, rifiuti liquidi, .. altro).

e che le coordinate geografiche del punto di rinvenimento sono le seguenti: Lat. _____ Long. _____

Tutto ciò premesso, autorizzo la rimozione dei materiali sopra dichiarati senza oppormi e senza intraprendere azioni di rivalsa civile od economica contro l'Amministrazione Pubblica

Luogo e data

Il/La Dichiarante




Allegato 7



Planimetria con l'individuazione dei SDT ed impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti.

IL PRESENTE ALLEGATO
CONSTA DI N 67 FACCIATE
COMPRESA LA PRESENTE *di*





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it